



ESSEGI SRL  
Via Leonardo Da Vinci, 69 - 50054 FUCECCHIO (FI)  
P.IVA/C.F. 06724060485  
Tel 0571 1820844 - Fax 0571 1979130 - [info@essegi.srl](mailto:info@essegi.srl)  
[www.essegi.srl](http://www.essegi.srl)

**Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ai sensi del Decreto Legislativo  
8 giugno 2001, n. 231.**

## Sommario

PARTE GENERALE.....	1
1. INTRODUZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ESSEGI S.R.L.....	1
1.1 DESTINATARI DEL MODELLO.....	2
1.2 FINALITÀ DEL MODELLO.....	2
1.3 STRUTTURA DEL MODELLO.....	3
1.4. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL MODELLO.....	4
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.....	5
2.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ILLECITO DELL'ENTE.....	5
2.2.1 COMMISSIONE DI UN REATO.....	5
2.2.2 IL LEGAME FUNZIONALE TRA IL SOGGETTO AUTORE DEL REATO E L'ENTE.....	5
2.2.3 INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE.....	6
2.2.4 LA COLPA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.....	6
2.2.6 APPARATO SANZIONATORIO.....	8
2.3 SINDACATO DI IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	10
3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E ANALISI DEI RISCHI.....	10
3.1 SISTEMA DEI POTERI.....	11
3.2 ANALISI e VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	11
4. IL CODICE ETICO.....	14
4.1 DESTINATARI E STRUTTURA DEL CODICE ETICO.....	14
4.2 ..... PRINCIPI ETICI GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DELL'ENTE	15
4.3 I PRINCIPI DI CONDOTTA CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DELL'ENTE NEI RAPPORTI CON I TERZI E NEI RAPPORTI INTERNI.....	16
5. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
5.1 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DEL MANDATO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
5.1.2 CAUSE DI REVOCA E CESSAZIONE.....	18

5.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
5.3 INTERAZIONE DELL'ODV CON GLI ORGANI SOCIALI E FLUSSI INFORMATIVI .....	22
5.3.1 FLUSSI INFORMATIVI AD EVENTO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
5.3.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
5.3.4 MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	25
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ESSEGI.....	25
6.1 DIPENDENTI .....	26
6.1.1 DIPENDENTI CHE NON RIVESTONO LA QUALIFICA DI DIRIGENTI .....	27
6.1.2 DIPENDENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI DIRIGENTI .....	27
6.2 AMMINISTRATORI.....	29
6.3 CONSULENTI, PARTNER COMMERCIALI, FORNITORI E ALTRI SOGGETTI ESTERNI.....	29
6.4 MEMBRO UNICO DELL'ODV .....	29
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	29
7.1 .....	Premessa
29	
7.2.....	Comunicazione e formazione
29	
7.3.....	Dipendenti e componenti degli organi sociali
30	
7.4.....	Altri destinatari
30	
PARTE SPECIALE .....	31
INTRODUZIONE.....	31
1. FUNZIONE ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE .....	31
2. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....	31
SEZIONE A .....	32
REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001) .....	32
1. PREMESSA .....	32
1.1. DEFINIZIONE DI ENTE PUBBLICO, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO .....	33

2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO.....	35
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO .	40
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI .....	42
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO.....	43
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI.....	45
SEZIONE B .....	46
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (Artt. 24 bis e 25 novies del D.lgs. 231/2001).....	46
1. PREMESSA.....	46
2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO .....	47
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.....	51
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI .....	51
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO .....	52
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI .....	53
SEZIONE C .....	55
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Artt. 24 ter del D.Lgs. 231/2001).....	55
1. PREMESSA.....	55
2. DESCRIZIONE DEL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE EX ART. 416 C.P.....	55
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO .	57
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO.....	57
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO.....	58
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI.....	58
SEZIONE D .....	59

REATI SOCIETARI (Art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001).....	59
1. PREMESSA.....	59
2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO.....	59
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO .	63
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO.....	65
5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO.....	67
5.1. .... PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI 67	
5.2. PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	68
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI.....	69
SEZIONE E.....	70
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001) .....	70
SEZIONE F.....	70
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Artt. 25 septies e 25 duodecies del D.lgs. 231/2001).....	70
1. PREMESSA.....	70
2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO.....	70
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.....	71
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI.....	72
5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI A OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO.....	72
6. CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI.....	74
SEZIONE G.....	74

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (Art. 25 octies del D.lgs. 231/2001) .....	74
1. PREMESSA .....	74
2. LA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO. ....	75
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.....	75
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI. ....	76
5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI A OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO. ....	76
6. I CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI. ....	77
SEZIONE H.....	77
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25 decies del D.lgs. 231/2001).....	77
1. PREMESSA .....	77
2. LA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO.....	77
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.....	78
4. PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI.....	78
5. I CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI. ....	78
SEZIONE I.....	79
REATI AMBIENTALI (Art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001) .....	79
1. PREMESSA .....	79
2. LA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO. ....	79
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.....	83

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI. ....	84
5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI A OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO. ....	85
6. I CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI. ....	85
SEZIONE L.....	86
REATI TRIBUTARI (Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001) .....	86
1. PREMESSA .....	86
2. LA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO. ....	86
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.....	88
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI. ....	89
5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI A OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO. ....	89
6. I CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI. ....	90
CODICE ETICO .....	91
1. INTRODUZIONE.....	91
1.1.Destinatari .....	91
1.2.Controllo dell'O.d.V. ....	91
2. PRINCIPI ETICI GENERALI.....	91
2.1.Divieto di discriminazione .....	92
2.2.Rispetto delle leggi e dei regolamenti.....	92
2.3.Conflitto d'interessi .....	92
2.4.Riservatezza e tutela della privacy.....	93
2.5.Risorse umane.....	93
2.6.Correttezza e imparzialità .....	94
2.7.Integrità.....	94

3. RAPPORTI CON I TERZI .....	94
3.1.Criteri di condotta negli affari.....	94
3.2.Rapporti con clienti, fornitori, appaltatori e subappaltatori .....	96
3.3.Rapporti con i Partner Commerciali ed i Consulenti Esterni .....	97
3.4.Antiriciclaggio .....	97
3.5.Concorrenza leale.....	97
3.6.Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici .....	98
3.7.Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche.....	98
3.8.Contributi e sponsorizzazioni.....	98
4. RAPPORTI CON LA P.A.....	99
4.1.Divieto di offrire omaggi, regali o benefici .....	99
4.2.Contributi e finanziamenti richiesti o ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici .....	99
4.3.Utilizzo di sistemi informatici o telematici .....	100
4.4.Rapporti con l'autorità giudiziaria e istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.....	100
5. RELAZIONI CON I DIPENDENTI .....	100
5.1.Pari opportunità.....	100
5.2.Integrità morale dei dipendenti: divieto di comportamenti discriminatori .....	101
5.3.Principali doveri dei dipendenti di Essegi.....	101
5.4.Utilizzo dei beni aziendali.....	101
5.5.Tutela della privacy dei dipendenti.....	102
5.6.Obbligo alla riservatezza.....	102
5.7.Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato .....	102
6. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ .....	103
6.1.Registrazioni contabili .....	103
6.2.Controlli interni.....	104
7. TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE.....	104
8. EFFICACIA DEL CODICE ETICO .....	105



8.1. Entrata in vigore del Codice Etico .....	106
8.2. Adesione al Codice Etico .....	106
8.3. Conseguenze della violazione del Codice Etico .....	106
8.4. Flussi informativi destinati all'OdV. ....	107

## **PARTE GENERALE**

### **1. INTRODUZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ESSEGI S.R.L.**

Essegi S.r.l (di seguito “Essegi” o “Ente”) al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Ente sia sempre conforme alla legge e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, con il presente documento, approvato dagli Amministratori, si dota di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”).

Tale documento è stato predisposto tenendo conto delle più recenti linee guida di categoria e delle best practices di settore ed è idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Tale Decreto ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa personale e diretta delle società per la commissione di determinati reati da parte dei propri dipendenti nell'interesse e a vantaggio delle società stesse, con conseguenti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente.

Il Decreto prevede l'esenzione da tale responsabilità, qualora le società dimostrino:

- di avere adottato efficacemente ed efficientemente un modello di controllo interno atto a prevenire le forme di reato previste;
- abbiano affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sul rispetto del modello e di curarne altresì l'aggiornamento.

L'adozione di tale Modello consente ad Essegi di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa richiamata, di rafforzare il proprio sistema di controllo interno per lo svolgimento della propria attività secondo condizioni di correttezza e trasparenza e di tutelarsi nel caso di commissione dei reati previsti dalla normativa richiamata.

L'adozione del Modello comporta altresì la nomina di uno specifico Organismo di Vigilanza deputato a:

- verificare l'effettività del Modello (ossia accertarsi della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello definito);
- verificare l'adeguatezza del Modello (ovvero della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima e per quanto possibile, i comportamenti non voluti);
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessarie

correzioni ed adeguamenti anche sotto il profilo di innovazioni normative rilevanti per la gestione della società.

### **1.1 DESTINATARI DEL MODELLO**

Premesso che Essegi disapprova e sanziona qualsiasi comportamento che sia difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa possa realizzare un interesse dell'Ente, ovvero con l'intenzione di arrecare ad esso un vantaggio, i destinatari del Modello (di seguito, i "Destinatari") sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni in esso contenuto, in ogni sua parte ed allegato, nonché ad uniformare i propri comportamenti ai principi del Codice Etico.

Nello specifico, sono Destinatari del presente Modello e come tali tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti degli organi sociali e di controllo previsti dallo Statuto di Essegi (Amministratori, altri eventuali organi come Organismo di Vigilanza, Soci, ecc...);
- Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Stagisti ed altri lavoratori subordinati o parasubordinati, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, anche ove impiegati per prestazioni occasionali o temporanee, nonché tutti coloro che, a vario titolo, prestano attività e servizi a favore di Essegi (collaboratori esterni, consulenti, partners commerciali, fornitori, appaltatori, ecc.) o, comunque, agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse della stessa.

### **1.2 FINALITÀ DEL MODELLO**

Il Modello predisposto da Essegi si basa su un sistema strutturato ed organico di procedure, oltre che di attività di controllo, che mira a:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di governo societario di Essegi, che presiede alla gestione e al controllo dell'Ente;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- informare tutti i Destinatari delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle previsioni contenute nel Modello e del conseguente rischio sanzionatorio in capo sia al soggetto persona fisica, sia all'Ente;
- ribadire che Essegi non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso, ed anzi a maggior ragione, in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui l'Ente stesso intende attenersi;
- consentire a Essegi, attraverso una costante attività di verifica, la tempestiva individuazione dei possibili rischi di commissione di reato, in modo da attivarsi immediatamente per provvedere alla relativa eliminazione ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dal Modello.

### **1.3 STRUTTURA DEL MODELLO**

Il Modello è costituito da una Parte Generale, da una Parte Speciale e dal Codice Etico.

La Parte Generale del Modello tratta i seguenti argomenti:

- Capitoli 1 e 2 dove sono illustrati le finalità del modello nonché il quadro normativo di riferimento rilevante per l'adozione stessa del modello.
- Capitolo 3 dove viene descritta l'analisi e la valutazione dei rischi di commissione dei reati richiamati nel Decreto 231.
- Capitolo 4 dove è descritto, in termini generali, il codice etico adottato da Essegi
- Capitolo 5 dove sono illustrate le funzioni e i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i flussi informativi e le segnalazioni che questi deve ricevere dall'Ente, ovvero inoltrare all'Organo Amministrativo.
- Capitolo 6 dove sono descritti i principi cardine su cui fonda il sistema disciplinare adottato dall'Ente, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico.

- Capitolo 7 dove sono descritte le modalità adottate da Essegi per assicurare la formazione e la diffusione del Modello nel contesto aziendale e all'esterno.

#### **1.4. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL MODELLO**

L'Organo Amministrativo di Essegi delibera anche senza la sollecitazione dell'OdV in merito all'adozione e agli interventi di aggiornamento del Modello che si dovessero rendere necessari in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- variazioni dell'assetto organizzativo interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività sociali;
- novità e modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del Modello.

Le eventuali modifiche del Modello saranno portate tempestivamente a conoscenza di tutti i Destinatari con le modalità previste al Capitolo 7.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, esso formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, indirizzate all'Organo Amministrativo dell'Ente.

#### **2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La presente sezione del Modello ha lo scopo di illustrare, in maniera sintetica, i profili giuridici essenziali della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche in relazione a una serie di reati rientranti nel catalogo dei c.d. "reati presupposto". Tale responsabilità, è ulteriore rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato l'illecito nella forma consumata o tentata.

## **2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO**

Dall'entrata in vigore del Decreto, la disciplina in esame è stata oggetto di una serie di importanti interventi di modifica e integrazioni ad opera del legislatore, che ne ha grandemente ampliato la portata.

Nello specifico, i soggetti che rientrano nel campo di applicazione della norma sono, tra gli altri:

- le società di capitali, incluse le S.r.l. e le s.p.a. unipersonali;
- le società di persone, comprese quelle irregolari (società di fatto);
- le SIM, SICAV, le SGR, le società sportive;
- i comitati, le associazioni, le fondazioni;
- gli enti pubblici economici.

Ai sensi del Decreto sono invece esclusi:

- lo Stato e gli enti pubblici territoriali e/o non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

## **2.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ILLECITO DELL'ENTE**

### **2.2.1 COMMISSIONE DI UN REATO**

La responsabilità dell'ente sorge in relazione alla commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto qualificato con l'ente stesso, di uno dei reati tassativamente previsti dalla legge. Per una più precisa individuazione e descrizione delle fattispecie criminose che danno luogo ad una responsabilità amministrativa in capo agli Enti si rinvia alla Parte Speciale.

### **2.2.2 IL LEGAME FUNZIONALE TRA IL SOGGETTO AUTORE DEL REATO E L'ENTE**

L'ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito penale se l'autore del reato-presupposto è legato all'ente da un rapporto di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto 231.

In particolare, secondo quanto disposto dal Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere per i reati commessi o tentati nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,

nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente (C.d. "soggetti in posizione apicale");

- soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti di cui al punto precedente (C.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione" o "soggetti sottoposti").

La responsabilità dell'ente può sussistere anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero nell'ipotesi in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. La responsabilità può altresì sussistere laddove l'autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

### **2.2.3 INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE**

Un ulteriore elemento costitutivo della responsabilità dell'ente è dato dalla commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

- Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto 231 chiarisce che: l'interesse ha una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) del reato e si valuta ex ante;
- il vantaggio ha una valenza di tipo "oggettivo", in quanto può essere tratto dall'ente anche quando l'autore (persona fisica) non abbia agito nel suo interesse. Il vantaggio si riferisce ai risultati effettivi della condotta dell'autore e si valuta ex post.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'ente non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussiste, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'ente. Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

### **2.2.4 LA COLPA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE**

L'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato uno standard di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. L'elemento caratterizzante della responsabilità dell'ente è dunque costituito dalla c.d. "colpa di organizzazione". La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovergli un rimprovero, si correla ad una politica di impresa non corretta o a deficit strutturali

nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati-presupposto.

Nel caso di reati commessi da un soggetto in posizione apicale, l'ente è responsabile per non avere adottato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi. Del pari, l'ente è chiamato a rispondere dell'eventuale reato anche nel caso in cui, pur avendo predisposto un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, non lo abbia efficacemente attuato o non abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dello stesso ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte di soggetti in posizione apicale.

### **2.2.5 CONDIZIONE ESIMENTE ED ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ**

La responsabilità è esclusa se l'ente dimostra che:

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza del modello organizzativo;
- il reato è stato commesso da parte del soggetto apicale eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Le predette condizioni devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza delle condizioni esimenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria colpa organizzativa.

Con riferimento ai reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.



In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## **2.2.6 APPARATO SANZIONATORIO**

Le sanzioni previste dal Decreto 231 sono di diversa tipologia e vengono irrogate, anche in via cautelare, in occasione del procedimento penale a carico dell'ente giudicato responsabile.

L'articolo 9 del Decreto 231 individua diverse tipologie di sanzioni.

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

### **Le sanzioni pecuniarie**

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del Decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del Decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento, né superiore a mille, e che l'importo delle singole quote è compreso tra un minimo di circa 258 euro e un massimo di 1.549 euro.

Per ciò che concerne la commisurazione della sanzione pecuniaria, il Giudice la determina tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

### **Le sanzioni interdittive**

Nei casi previsti dalla legge il Giudice può applicare sanzioni interdittive che sono particolarmente afflittive in quanto colpiscono l'attività dell'ente.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo nei casi in cui la norma che disciplina lo specifico reato-presupposto lo preveda espressamente.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, la cui durata non può essere inferiore a tre mesi e superiore a due anni, si applicano quando:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- vi sia reiterazione degli illeciti.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano allorché, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere disposte anche in via cautelare.

### **La confisca**

Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo il prezzo o il profitto del reato o loro valore monetario equivalente, sono suscettibili di confisca.

Per ordinare il sequestro preventivo il Giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

#### La pubblicazione della sentenza

Infine, se applica sanzioni interdittive, il Giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna. Si tratta di una sanzione reputazionale, che impatta sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'ente.

### **2.3 SINDACATO DI IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

La responsabilità per l'illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

L'attività di accertamento svolta dal Giudice in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico dell'ente concerne due profili:

- l'accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto 231,
- "il sindacato di idoneità" dell'eventuale modello organizzativo adottato dall'ente stesso. Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui si richiede al giudice di collocarsi, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l'illecito.

### **3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E ANALISI DEI RISCHI**

La presente sezione del Modello ha lo scopo di delineare il quadro emerso a seguito dell'attività di risk assessment, attraverso la quale si è proceduto all'analisi dei processi e delle attività gestionali ed operative di Essegi e alla successiva individuazione dei processi/attività "sensibili" per la potenziale commissione di reati-presupposto (di seguito "Attività Sensibili" e "Processi Sensibili").

### **3.1 SISTEMA DEI POTERI**

Il sistema di governance e la struttura organizzativa di Essegi sono formalizzati attraverso il sistema dei poteri costituito dallo Statuto e dall'organigramma, che consente di individuare funzioni e compiti in ossequio al principio di attribuzione delle responsabilità in coerenza con l'esercizio dei poteri e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni.

Ai sensi dello Statuto dell'Ente, gli Organi Sociali di Essegi sono:

- Assemblea dei Soci;
- Gli Amministratori;

Gli Organi sociali agiscono nel rispetto delle disposizioni dello Statuto al quale si rinvia (Allegato 2) per un dettaglio descrittivo delle loro principali caratteristiche (composizione, modalità di nomina, durata in carica, compiti e poteri).

Lo Statuto di Essegi costituisce parte fondante del sistema di prevenzione e controllo rispetto ai rischi-reato del Modello.

### **3.2 ANALISI e VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Nell'attività di analisi e valutazione dei rischi sono stati esclusi quei reati per i quali la condotta prevista si sostanzia in attività difficilmente riferibili all'ambito di operatività di Essegi.

All'esito di detta attività sono stati individuati profili di rischio potenziale con riguardo alle seguenti categorie di reato:

- articolo 24 - "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico" (limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 640, comma 2 del codice penale "Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o della Comunità europea" e 640 ter del codice penale "Frode informatica in danno dello Stato o altro Ente Pubblico");
- articolo 24 bis - "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" (limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 491 bis del codice penale "Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria"; 615 ter del codice penale "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" e 615 quater del codice penale "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici");

- articolo 24 ter - "Delitti di criminalità Organizzata" (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 416 del codice penale "Associazione per delinquere");
- articolo 25 - "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" (limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 318 del codice penale "Corruzione per l'esercizio della funzione"; 319 del codice penale "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"; 319 bis del codice penale "Circostanze aggravanti"; 319 ter del codice penale "Corruzione in atti giudiziari"; 319 quater del codice penale "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; 320 del codice penale "Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio"; 321 del codice penale "Pene per il corruttore"; 322 del codice penale "Istigazione alla corruzione"; 322 bis del codice penale "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri"; 346 bis del codice penale "Traffico di influenze illecite");
- articolo 25 ter - "Reati societari" (limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 2621 del codice civile "False comunicazioni sociali"; 2621 bis del codice civile "Fatti di lieve entità"; 2625, comma 2 del codice civile "Impedito controllo"; 2635 del codice civile "Corruzione tra privati"; 2635 bis del codice civile "Istigazione alla corruzione tra privati"; 2636 del codice civile "Illecita influenza sull'assemblea"; 2638 comma 1 e 2 del codice civile "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza");
- articolo 25 quinquies - "Delitti contro la personalità individuale" (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603 bis del codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro");
- articolo 25 septies - "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (relativamente alle fattispecie di cui agli artt. 589 del codice penale "Omicidio colposo" e 590 del codice penale "Lesioni personali colpose");
- articolo 25 octies - "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" (relativamente alle fattispecie

disciplinate dal codice penale agli artt. 648 "ricettazione", 648 bis "riciclaggio", 648 ter "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 648 terl "autoriciclaggio");

- articolo 25 decies - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (relativamente alla fattispecie di cui all'art. 377 bis del codice penale "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria");
- articolo 25 undecies - "Reati ambientali" (limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 452 bis "Inquinamento ambientale", 452 quinquies "Delitti colposi contro l'ambiente" e 452 quaterdecies "Attività organizzate per il traffico dei rifiuti" del codice penale, nonché ai seguenti reati disciplinati dal Codice dell'ambiente: artt. 256 "Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti"; 258 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"; 259 "Traffico illecito di rifiuti"; 260 bis "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti");
- articolo 25 duodecies - "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 22 comma 12 bis del T.U. sull'immigrazione);
- articolo 25 quinquiesdecies - "Reati tributari" (limitatamente alle fattispecie di cui ai seguenti reati disciplinati dal D.Lgs. 74/2000: artt. 2 comma 1 e 2 comma 2 bis "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"; 3 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"; 10 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"; 11 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte".

Tali categorie di reati sono oggetto di specifico approfondimento nella Parte Speciale del Modello.

Ogni sezione della Parte Speciale è relativa ad una categoria di reati e prevede talune regole di condotta che devono essere rispettate dai Destinatari al fine di prevenire, per quanto possibile, la commissione di quei reati.

In particolare, per ciascuna sezione della Parte Speciale sono indicate:

- le fattispecie di reato-presupposto e le modalità di commissione di detti reati;
- le aree (processi) a rischio reato e le relative Attività Sensibili dirette e/o "strumentali";

- le principali funzioni aziendali coinvolte nei Processi Sensibili;
- i principi di comportamento generali e gli standard di controllo generali;
- i principi e i protocolli di controllo specifici.

#### **4. IL CODICE ETICO**

Essegi si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come l'insieme di tutti gli strumenti necessari ed utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'Ente, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, di proteggere i beni aziendali, di gestire le attività al fine di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il Codice Etico rappresenta il primo pilastro del sistema di controllo interno e costituisce un fondamentale strumento del Modello, mediante il quale si intende favorire la responsabile applicazione delle regole comportamentali, promuovere il rispetto della legalità e dell'integrità morale, scoraggiando comportamenti illeciti e offensivi, anche attraverso un sistema disciplinare che reprima le violazioni del Codice Etico medesimo.

Nei successivi paragrafi saranno sintetizzati i contenuti del Codice Etico adottato da Essegi.

##### **4.1 DESTINATARI E STRUTTURA DEL CODICE ETICO**

I Destinatari del Codice Etico sono:

- Gli Amministratori;
- Direttori Generali;
- Membri degli altri Organi Sociali previsti dallo Statuto di Essegi;
- Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Stagisti ed altri lavoratori subordinati o parasubordinati, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, anche ove impiegati per prestazioni occasionali o temporanee, nonché tutti coloro che, a vario titolo, prestano attività e servizi a favore di Essegi (collaboratori esterni, consulenti, partners commerciali, fornitori, appaltatori, ecc.) o, comunque, agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse della stessa.

Deve essere precisato a proposito dei destinatari non strutturati in ambito aziendale che Essegi sarà tenuta da un lato a mettere a conoscenza di detti soggetti il Codice Etico, dall'altro a

sollecitarne il rispetto con interruzione di ogni rapporto commerciale in caso di manifesta e reiterata violazione delle norme dello stesso.

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico che ne è parte.

Per quanto riguarda la struttura, il Codice Etico enuncia i seguenti principi e regole di comportamento:

- Principi etici generali che regolano l'attività di Essegi;
- Regole di comportamento nei rapporti con terzi;
- Regole di comportamento nei rapporti interni.

#### **4.2 PRINCIPI ETICI GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DELL'ENTE**

Nel Codice Etico sono individuati i principi etici generali che regolano l'attività di Essegi.

L'Ente ha infatti avvertito l'esigenza di addivenire ad una esaustiva e chiara formalizzazione dei principi a cui riconosce valore etico positivo, primario ed assoluto.

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da Essegi riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

- centralità dello Statuto e del riparto dei compiti e delle responsabilità degli Amministratori;
- integrità della persona, valorizzazione delle risorse umane, salute e sicurezza del luogo di lavoro;
- legalità;
- riservatezza e tutela dei dati personali;
- onestà e correttezza;
- responsabilità verso i Soci, la collettività e l'ambiente;
- trasparenza;
- assenza di conflitti di interesse;
- competenza, professionalità ed etica;
- correttezza e imparzialità;
- regali, omaggi e altre utilità;
- anticorruzione e antiriciclaggio;
- tutela del patrimonio aziendale;



- attenta gestione delle risorse finanziarie, formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali;
- ripudio del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico;
- ripudio delle organizzazioni criminali;
- corretto utilizzo del sistema informatico e tutela del diritto d'autore;
- il contrasto al razzismo e alla xenofobia.

#### **4.3 I PRINCIPI DI CONDOTTA CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DELL'ENTE NEI RAPPORTI CON I TERZI E NEI RAPPORTI INTERNI**

Nel Codice Etico sono individuati i principi di condotta specifici da attuare nei rapporti con soggetti interni ed esterni all'Ente.

I principi di condotta cui conformarsi nelle relazioni con i terzi devono essere attuati nei confronti dei seguenti soggetti:

- fornitori;
- soci;
- Pubblica Amministrazione;
- Autorità e Istituzioni;
- altri interlocutori e controparti.

I principi di condotta cui conformarsi nei rapporti interni devono essere attuati nei confronti dell'Organo Amministrativo e di tutti i Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori e Stagisti.

#### **5. ORGANISMO DI VIGILANZA**

La presente sezione è volta ad illustrare la disciplina dell'Organismo di Vigilanza di Essegi. Il Decreto stabilisce, tra le condizioni per il riconoscimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento.

In conformità al Decreto, l'OdV di Essegi è chiamato a svolgere la sua attività in autonomia e indipendenza, professionalità e con continuità d'azione.

- Autonomia e indipendenza: l'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli Organi sociali. Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività operative o gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica. All'OdV, per l'espletamento delle sue

funzioni, vengono assegnati mezzi finanziari adeguati. L'OdV ha accesso a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. Al fine di preservare l'indipendenza dell'OdV, esso rimane in carica per il periodo stabilito nella delibera consiliare di sua nomina o, in mancanza, finché permanga in carica l'Organo Amministrativo che lo ha nominato. Il membro unico dell'OdV è rieleggibile. L'OdV riferisce, in merito all'attività svolta all'Organo Amministrativo con cadenza almeno annuale. In ogni caso, l'Organismo riferisce tempestivamente, ai predetti Organi sociali, ogni evento di particolare rilievo riscontrato nella propria attività di vigilanza che potrebbe esporre l'Ente a rischi di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 o a conseguenze di natura reputazionale.

- Professionalità, onorabilità e competenza: il membro unico dell'OdV deve essere in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e di competenze tecnico-professionali idonee all'espletamento delle funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere, potendo comunque avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni all'Ente per poter svolgere la propria attività.
- Continuità d'azione: l'OdV opera presso l'Ente, esercitando continuativamente i poteri di controllo e riunendosi periodicamente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

Al fine di assicurare il monitoraggio dei Processi ed Attività Sensibili, l'OdV si avvale di flussi informativi nei suoi confronti e delle audizioni con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato.

Il membro unico dell'OdV, oltre a quanto sopra indicato, deve possedere i seguenti requisiti:

- non intrattenere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con componenti degli Organi sociali o dipendenti di Essegi;
- non trovarsi in situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziali con Essegi; in particolare, non deve avere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con l'Ente tali da comprometterne l'indipendenza;
- non trovarsi in condizioni che gli possano impedire di svolgere, diligentemente ed efficacemente, nell'interesse dell'Ente, i compiti e le funzioni relativi al proprio incarico;

- non trovarsi in situazioni o condizioni tali da pregiudicare la sua autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni di membro unico dell'OdV, tenuto conto degli interessi dell'Ente.

## **5.1 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DEL MANDATO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla carica di membro unico dell'OdV di Essegi costituiscono causa di ineleggibilità e decadenza:

- relazioni di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado con componenti dell'Organo Amministrativo o con taluno dei revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Ente, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti di membro unico dell'Organismo di Vigilanza;
- esercizio, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro unico dell'OdV dell'Ente, di funzioni di amministrazione in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero, per taluno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 o, comunque, per reati incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità del membro dell'OdV;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero decreto di sequestro ex art. 2 bis della legge n. 575/1965, o, ancora, decreto di applicazione di una misura di prevenzione personale o reale.

### **5.1.2 CAUSE DI REVOCA E CESSAZIONE**

L'Organo Amministrativo può revocare in ogni momento il membro unico dell'Organismo per "giusta causa", intendendosi per tale:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico o inosservanze gravi delle disposizioni e procedure aziendali;
- il venire meno dei requisiti di onorabilità e professionalità; l'interdizione, l'inabilitazione o una grave infermità che renda il membro unico dell'Organismo non idoneo a svolgere i propri compiti o, comunque, un'infermità che comporti la sua assenza per un periodo superiore a tre mesi nel corso di un singolo esercizio;
- l'omessa o insufficiente vigilanza accertata da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative/gestionali all'interno dell'organizzazione aziendale di Essegi incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità, che ne compromettano l'indipendenza ed autonomia.

Al di fuori delle predette ipotesi, la cessazione dall'incarico di membro dell'Organismo può avvenire:

- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata per iscritto dal membro unico rinunciante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata all'Organo Amministrativo di Essegi;
- qualora sopravvenga taluna delle cause di ineleggibilità o decadenza sopra indicate.

Qualsiasi determinazione relativa alla nomina, revoca e sostituzione del membro unico dell'Organismo di Vigilanza è di esclusiva pertinenza dell'Organo Amministrativo. In caso di revoca, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, interdizione, inabilitazione, decadenza o comunque cessazione a qualunque titolo del membro unico dell'Organismo, l'Organo Amministrativo provvede a deliberarne, senza ritardo, la sostituzione. Il membro unico cessato rimane in carica sino all'insediamento del suo sostituto.

## **5.2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ESSEGI S.R.L.**

L'organismo di vigilanza di Essegi è di natura monocratica.

Esso è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

La scelta monosoggettiva si giustifica sul presupposto che le dimensioni aziendali e la ridotta complessità organizzativa dell'ente permettono ad un unico soggetto di garantire le funzioni demandate all'organismo di vigilanza (principio di effettività dei controlli).

L'Organismo di Vigilanza di Essegi è istituito con la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il presente Modello. Il compenso è regolato come da specifica Convenzione.

I principi generali in tema di istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nonché le regole operative di funzionamento dello stesso, sono previsti all'interno di questa sezione del Modello Organizzativo.

L'OdV di Essegi S.R.L. è composto dal Dott. Francesco Bagattini, nato a Firenze il 12.07.1991, C.F. BGTFNC91L12A564D, ritenuto idoneo in quanto dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione, nonché dei mezzi organizzativi necessari per l'esercizio della suddetta funzione.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di membro unico dell'Organismo di Vigilanza di Essegi deve rilasciare una dichiarazione nella quale egli, assumendosene ogni responsabilità, attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità e decadenza sopra esposti.

Nel caso di sopravvenienza in pendenza di carica di taluna delle suddette cause di ineleggibilità e decadenza, il membro unico dell'OdV è tenuto a darne immediatamente notizia all'Organo Amministrativo.

### **5.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare l'aggiornamento, assicurandone efficacia, effettività ed adeguatezza.

I compiti ad esso attribuiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione di reati di cui al Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti e integrazioni, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa e/o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;

- monitorare e valutare la validità nel tempo del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema dei poteri in vigore, al fine di accertarne la coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno;
- verificare - con il supporto delle altre funzioni competenti - le operazioni di maggior rilievo nell'Ente (ad esempio quelle di amministrazione e tesoreria);
- definire e curare, in attuazione del Modello, i flussi informativi e le segnalazioni che consentano all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato, dalle strutture aziendali interessate, sulle attività valutate a rischio reato, nonché stabilire - ove ritenuto necessario - ulteriori modalità di comunicazione/segnalazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- in caso di violazione del Modello, proporre all'Organo Amministrativo, od alle competenti funzioni aziendali, l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- dare impulso all'attuazione di programmi per la formazione dei membri degli Organi sociali e del personale dell'Ente, con differente grado di approfondimento in relazione alla posizione gerarchica e al livello di coinvolgimento nelle Attività e Processi Sensibili;
- predisporre report e relazioni informative periodiche all'Organo Amministrativo in ordine alle attività di verifica e controllo compiute, agli interventi correttivi pianificati, alla necessità di eventuali aggiornamenti del Modello, nonché provvedere a tempestive segnalazioni all'Organo gestionale di fatti di particolare rilevanza in termini di esposizione dell'Ente al rischio di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 o a conseguenze di natura reputazionale.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'OdV sono attribuiti ampi poteri ispettivi e di vigilanza. Al fine di assicurare il puntuale ed efficace monitoraggio sull'applicazione ed osservanza del presente Modello, l'OdV — nel rispetto delle norme vigenti e dei diritti degli interessati - può:

- svolgere, se del caso avvalendosi di consulenti esterni di propria fiducia, le attività di indagine e istruttoria che reputi opportune;
- effettuare visite ispettive presso qualsiasi ufficio/struttura/unità di Essegi;
- effettuare accessi a qualsiasi archivio, banca dati e documento di Essegi;
- chiedere agli Organi sociali/Funzioni competenti di adottare i provvedimenti e di formalizzare le contestazioni nei confronti di chi si sia reso responsabile della violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.

### **5.3 INTERAZIONE DELL'ODV CON GLI ORGANI SOCIALI E FLUSSI INFORMATIVI**

Per un'efficace attuazione del Modello, Essegi promuove la costante interazione dell'OdV con gli Organi sociali dell'Ente.

A tal fine, l'OdV riferisce agli Organi sociali in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità sia ad evento, ovvero nel caso di emersione di situazioni rilevanti, sia su base annuale, attraverso una propria relazione all'Organo Amministrativo sull'attività svolta.

Più precisamente, l'OdV invia/presenta:

- senza indugio, all'occorrenza di situazioni straordinarie (quali, a titolo esemplificativo, notizia di significative violazioni del Modello), una comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.;
- annualmente, entro la data del 28 febbraio, una relazione scritta all'Organo Amministrativo, contenente:
  - la formulazione di eventuali proposte di aggiornamento ed adeguamento del Modello e del Codice Etico adottati dall'Ente;
  - l'indicazione delle violazioni accertate del Modello e del Codice Etico, affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti;
  - le attività svolte (ivi comprese quelle di formazione ed informazione in materia 231), verifiche e controlli compiuti, nonché esito dei medesimi ed eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello e del Codice Etico.

Gli incontri degli Organi sociali con l'OdV devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dagli Organi di volta in volta interessati.

L'Organo Amministrativo può convocare il membro unico dell'OdV a partecipare a determinate riunioni in cui vengono trattati argomenti attinenti o di interesse ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dell'Organo Amministrativo per motivi urgenti.

### **5.3.1 FLUSSI INFORMATIVI AD EVENTO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere flussi informativi ad hoc in occasione di qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello 231

Tutti i Destinatari del Modello, interni ed esterni all'Ente, sono tenuti a segnalare con tempestività, direttamente all'OdV, ogni comportamento tenuto nell'ambito delle attività aziendali in violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Oltre alle segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Modello 231, i Destinatari del Modello devono obbligatoriamente ed immediatamente comunicare all'OdV le informazioni concernenti:

- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, che abbiano rilevanza ai sensi del Decreto 231;
- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne o, comunque, di leggi e regolamenti;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per una qualsiasi delle fattispecie di reato- presupposto previste dal Decreto 231 (anche nei confronti di ignoti), quando tali indagini coinvolgano l'Ente, i suoi Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Stagisti o qualunque altro Destinatario del Modello;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per taluno dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001;



- i rapporti predisposti da funzioni ed unità organizzative aziendali dai quali emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- l'avvio di qualsiasi attività ispettiva giudiziaria, tributaria, amministrativa o di altra natura; a tal riguardo è obbligatorio trasmettere all'OdV i relativi verbali dell'attività ispettiva;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi quelli nei confronti del personale), ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- infortuni, anche in itinere, con numero di giorni di prognosi superiore a quaranta giorni.

Le segnalazioni, che possono essere presentate anche in forma anonima, non vengono esaminate ove esse non risultino adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto verificabili. Ai segnalanti è fatto comunque invito di comunicare le proprie generalità, posto che ciò può consentire una interlocuzione con l'OdV e l'effettuazione di un'istruttoria più ampia e completa sui fatti oggetto della segnalazione.

Nel caso in cui all'OdV pervengano segnalazioni relative a fatti che non assumano rilevanza 231, lo stesso provvede a trasmetterle alle Funzioni dell'Ente di volta in volta competenti.

Qualora taluno dei Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori e Stagisti non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello. L'OdV si riserva di segnalare agli Organi sociali o alle funzioni competenti l'opportunità di agire contro chiunque effettui in malafede segnalazioni non veritiere.

### **5.3.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Ente ha adottato la "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001" che disciplina l'oggetto ed i termini per la trasmissione dei flussi informativi verso l'OdV da parte delle Funzioni e dei *risk owner* dell'Ente che operano in aree sensibili.

La "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 " disciplina inoltre: a) le modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni

all'OdV; b) l'analisi dei flussi e delle segnalazioni ricevute; c) l'archiviazione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

In ogni caso l'OdV ha la facoltà di indicare ai Destinatari ulteriori elementi da comunicare, nonché particolari requisiti di forma da rispettare.

### **5.3.4 MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Le modalità per l'invio di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di Essegi sono le seguenti:

- invio di una e-mail alla casella di posta elettronica dell'OdV, all'indirizzo **fb.ovessegi@gmail.com**
- invio di una comunicazione scritta al seguente indirizzo:

Dott. Francesco Bagattini  
Via Il Prato 62 - Firenze  
50123 FIRENZE (FI)

All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

L'accesso alle segnalazioni pervenute mediante i suddetti canali è riservato al solo membro unico dell'Organismo di Vigilanza od a persone dal medesimo delegate.

Tutte le modalità di segnalazione sopra riportate garantiscono l'opportuna riservatezza dell'identità dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. L'Ente garantisce la tutela dei soggetti segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'Ente assicura altresì, in tutti i casi, la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Essegi o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

## **6. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ESSEGI**

L'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello è un presupposto imprescindibile per garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di un sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 1 , lett. e) del D.Lgs.

23.11.2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica ulteriori eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'Ente preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, esso potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo dal servizio e rinviare alle risultanze, anche non definitive, del giudizio penale per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare dell'Ente, al quale l'Organismo di Vigilanza segnala eventuali violazioni del Modello riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, affinché possa dare avvio al procedimento sanzionatorio.

L'Organismo deve essere immediatamente informato dell'applicazione di qualunque sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello.

Inoltre, con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 231/2001, sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante medesimo per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in base al ruolo del soggetto sanzionato, secondo quanto indicato dai successivi paragrafi.

## **6.1 DIPENDENTI**

La violazione, da parte dei Dipendenti - ai quali si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL) delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, costituisce illecito disciplinare.

### **6.1.1 DIPENDENTI CHE NON RIVESTONO LA QUALIFICA DI DIRIGENTI**

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (C.d. Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dall'Ente e precisamente:

- rimprovero verbale; biasimo inflitto per iscritto;
- multa, nei limiti stabiliti dal CCNL;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nei limiti stabiliti dal CCNL;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per l'Ente, previsti dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da poter determinare l'applicazione a carico dell'Ente di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello a prescindere dal fatto che da tali comportamenti possano o meno derivare sanzioni per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

### **6.1.2 DIPENDENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI DIRIGENTI**

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l'Ente provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le

misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in un richiamo, verbale o scritto, del Dirigente.

Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, l'Ente potrà procedere ad una riduzione del compenso variabile.

Fermi restando gli obblighi per l'Ente, ai sensi della legge, del CCNL e dei regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da poter determinare l'applicazione a carico dell'Ente di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello a prescindere dal fatto che da tali comportamenti possano o meno derivare sanzioni per l'Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli Organi e Funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del Dipendente e del Dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del Dipendente e del Dirigente, all'intenzionalità del comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti violazione del Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato all'Ente.

## **6.2 AMMINISTRATORI**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Amministrativo, l'OdV informa l'altro Amministratore e congiuntamente quali prendono le misure più idonee previste dalla legge.

## **6.3 CONSULENTI, PARTNER COMMERCIALI, FORNITORI E ALTRI SOGGETTI ESTERNI**

Ogni comportamento in violazione della normativa di cui al Decreto posto in essere dai Consulenti, dai partner commerciali, dai fornitori e da altri soggetti esterni con cui l'Ente intrattiene relazioni negoziali potrà determinare, secondo quanto previsto dalla legge e dalle specifiche clausole inserite nei rispettivi contratti, la risoluzione del rapporto, fatto sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato all'Ente.

## **6.4 MEMBRO UNICO DELL'ODV**

In caso di violazione del presente Modello da parte del membro unico dell'OdV, l'Organo Amministrativo, previa contestazione della violazione e concessione di un adeguato termine a difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti, ivi compresa, valutata la gravità della violazione, la revoca dell'incarico al membro unico dell'OdV.

## **7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **7.1 Premessa**

Essegi intende assicurare un'ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, dei principi e dei contenuti del Modello. In particolare, obiettivo di Essegi è facilitare e promuovere la conoscenza dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche a tutti coloro che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di Essegi in forza di rapporti contrattuali.

### **7.2 Comunicazione e formazione**

L'attività di comunicazione e formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena

consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. L'Organismo di Vigilanza coordina e monitora l'attività di comunicazione e formazione.

### **7.3 Dipendenti e componenti degli organi sociali**

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello Organizzativo;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

La documentazione costituente il Modello Organizzativo ed il Codice Etico è resa disponibile a tutti i dipendenti di Essegi.

Il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare sono pubblicati nelle bacheche aziendali e sono consegnati ai nuovi dipendenti.

Il Modello Organizzativo è, altresì, comunicato formalmente ai componenti degli organi sociali di Essegi.

Ciascun componente sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai contenuti del Modello.

Le dichiarazioni sono archiviate e conservate dall'Organismo di Vigilanza.

### **7.4 Altri destinatari**

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello Organizzativo è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Essegi rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

## **PARTE SPECIALE**

### **INTRODUZIONE**

#### **1. FUNZIONE ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE**

L'obiettivo della Parte Speciale del presente Modello è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello

#### **2. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE**

In coerenza con la norma di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto, Essegi ha provveduto, all'esito dell'attività di identificazione dei reati presupposto di cui alla Parte Generale, ad identificare le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati, nonché le attività cosiddette "a rischio", vale a dire le potenziali modalità attuative delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

La Parte Speciale si articola in sezioni che corrispondono ad ogni categoria di reato presupposto prevista nel Decreto che presenta possibili profili problematici nell'ambito della realtà societaria.

Per ogni Sezione è prevista:

- una premessa iniziale;
- la descrizione delle fattispecie di reato a rischio;
- l'identificazione delle aree e delle attività aziendali esposte al rischio;
- i principi generali di comportamento da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- i principi specifici che i Destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i controlli dell'OdV e i flussi informativi.

Con riferimento alla descrizione delle singole fattispecie di reato a rischio, si è ritenuto di riportare gli elementi costitutivi anche di talune fattispecie che, pur non essendo state ritenute rilevanti ai fini del Modello, è comunque opportuno che siano conosciute dai Destinatari.



## SEZIONE A

### REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001)

#### 1. PREMESSA

La presente Sezione si riferisce ad alcuni reati, considerati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico, ovvero della Pubblica Amministrazione.

Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 231/2001 sono ricomprese nel Codice penale, nel titolo relativo ai "delitti contro il patrimonio":

- art. 640, comma 2 c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea";
- art. 640 ter c.p. "Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico".

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 ha modificato gli artt. 316, 316 ter., 319 quater, 322 bis e 640 del Codice penale e integrato gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. Conseguentemente le fattispecie di reato della presente Sezione vanno riferite, nei termini indicati dal Decreto, anche all'Unione Europea nonché alla frode nelle pubbliche forniture, al peculato, all'abuso di ufficio e al contrabbando.

Le fattispecie considerate dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001, disciplinate nel Codice penale al titolo relativo ai "delitti contro la Pubblica Amministrazione", sono invece quelle di seguito riportate:

- art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione";
- art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio";
- art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti";
- art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari";
- art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità";
- art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio";
- art. 321 c.p. "Pene per il corruttore";
- art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione";
- art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

## **1.1. DEFINIZIONE DI ENTE PUBBLICO, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

Prima di addentrarsi nella descrizione delle singole fattispecie di reato di cui alla presente Sezione, occorre fornire una definizione di “ente della pubblica amministrazione”, “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio”, nei termini di seguito riportati.

### **I. Ente pubblico**

Agli effetti della legge penale, si considera tale l’ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti, categorie di enti, o singole articolazioni di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali: Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Banca d’Italia; Autorità Garante per la protezione dei dati personali Agenzia delle Entrate; ISVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;

- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO, ASL;
- Enti e Monopoli di Stato.

Si consideri che anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

## **II. Pubblico ufficiale**

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il comma 2 precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che, rispettivamente ed alternativamente, costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

## **III. Incaricato di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 cod. pen., ai sensi del quale “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore fissa la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – al pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'Autorità stessa e che non hanno poteri autoritativi, i

dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore, inoltre, ha precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine”, né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

## **2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO**

### **I. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico costituisce un’ipotesi aggravata di truffa e si configura nel caso in cui si realizzi un ingiusto profitto quale conseguenza di artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Nella nozione di artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come

veritiera), sono compresi anche la menzogna o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che lo Stato (o altro ente pubblico) patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi all'inganno ai danni di funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico). Il profitto può anche consistere in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato potrebbe realizzarsi in caso di alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione trasmessa agli enti pubblici competenti o nella omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione trasmessa agli enti pubblici competenti, qualora sia ravvisabile un danno economico in capo agli enti pubblici coinvolti.

Il fine di commissione del reato potrebbe essere quello di trarre un ingiusto profitto dalla produzione di documentazione non veritiera/non corretta, ovvero dalla presentazione di comunicazioni non veritiere/non corrette al fine di dimostrare la regolarità degli adempimenti richiesti dalla legge e non effettivamente attuati.

## **II. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)**

Il reato di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente, ove commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Il predetto reato potrebbe realizzarsi in varie fasi: (i) in fase di raccolta ed inserimento di dati, (ii) in fase di elaborazione, (iii) in fase di emissione.

In tutte queste ipotesi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il già menzionato reato potrebbe configurarsi nell'alterazione dei dati fiscali o previdenziali contenuti nel Modello 770 trasmesso alla Pubblica Amministrazione, qualora ne derivi un ingiusto profitto con un danno per l'ente pubblico coinvolto.

### **III. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. cd. "corruzione propria")**

Tali fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi:

- in un atto dovuto (ad esempio, per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza);
- in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, il caso del pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara);
- in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (ad esempio, l'offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Il reato di corruzione si differenzia:

- dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la coazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio;
- dalla induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità sulla base della situazione di parità sostanziale tra il privato e l'agente pubblico nei casi di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione cd. propria e sull'abuso della qualità o delle funzioni che connota, invero, il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Si sottolinea come nella corruzione l'oggetto della promessa possa consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta persona, sia in qualsiasi altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i reati di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbero essere realizzati dal Presidente e/o dal Direttore Generale, dal Responsabile Affari Generali, Gestione Iscritti e/o dal Responsabile Gestione Risorse Umane / Gestione Amministrazione e controllo, anche in concorso con altre figure aziendali, mediante le seguenti condotte:

a) dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a pubblici ufficiali o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti per conto della P.A., anche su richiesta di questi ultimi. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.

b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al pubblico ufficiale, anche su richiesta di quest'ultimo, attraverso:

- assunzione di persona legata al pubblico ufficiale o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
- gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi o, più in generale, atti di liberalità;
- stipula di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal pubblico ufficiale a condizioni non congrue rispetto alla prestazione ricevuta.

#### **IV. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti, nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

#### **V. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, indipendentemente dal fatto che l'ente sia parte del procedimento.

Tale reato può essere commesso nei confronti di un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'Autorità giudiziaria (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine, ad esempio, di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

## **VI. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità sussiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, su sollecitazione del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, abusando del proprio potere, induca indebitamente i soggetti aziendali a dare o promettere denaro o altra utilità al medesimo referente della Pubblica Amministrazione o a terzi. Il fine potrebbe essere, ad esempio, quello di indurre il pubblico funzionario a influenzare illecitamente posizioni e decisioni a favore dell'ente.

## **VII. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

## **VIII. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

## **IX. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato di istigazione alla corruzione si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il terzo comma dell'art. 322 c.p. incrimina il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p. (atto contrario ai doveri di ufficio).

Per quanto concerne esempi di possibili modalità di realizzazione del reato si rinvia a quanto già detto in relazione al delitto di corruzione.



## **X. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Il traffico di influenze illecite è una fattispecie di reato che si configura nell'ipotesi in cui l'agente, sfruttando o vantando le relazioni esistenti (ad esempio, relazioni di amicizia, professionali, ecc.) con soggetti pubblici, oppure vantando relazioni simili, tuttavia soltanto asserite e in realtà insussistenti, si faccia dare o promettere un'utilità indebita (quale denaro o altri benefici, anche non patrimoniali) come prezzo per la propria intermediazione, oppure per remunerare i soggetti pubblici per l'esercizio delle loro funzioni o poteri.

Tale reato colpisce condotte prodromiche alla corruzione, ponendosi fuori dal caso di concorso nel reato di corruzione.

Solitamente la condotta viene posta in essere da "faccendieri" e simili mediatori che si interpongono – realmente o per millanteria – fra pubblico e privato, e ottengono indebiti benefici.

La norma non punisce solo il mediatore, ma anche chi dà o promette a questi l'indebita utilità. Si noti che la fattispecie è aggravata qualora i fatti siano commessi in relazione al compimento di attività pubbliche di natura giudiziaria, oppure per remunerare il soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, oppure per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio.

## **3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO**

Essegi ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti (A.A.I.) anche in occasione di verifiche ispettive;
- formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli organi di controllo;
- utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- gestione dei rapporti con gli associati;

- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- gestione del contenzioso.

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnalano:

- gestione degli adempimenti nei confronti dei funzionari degli Enti Pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di licenze, permessi e certificati funzionali all'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni ed Autorità;
- gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti appartenenti a Enti Pubblici a livello locale e/o regionale, finalizzati a mantenere/consolidare le relazioni in essere e sviluppare nuove relazioni con predetti soggetti;
- gestione degli adempimenti nei confronti dei funzionari degli Enti Pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di licenze, permessi e certificati funzionali all'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, quali:
  - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
  - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
  - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
  - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale e degli altri Enti

competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione dei rapporti con gli associati, anche con riferimento all'attività di liquidazione del sinistro;
- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- gestione dei rapporti con parti terze (ad esempio: clienti, compagnie assicurative, intermediari assicurativi, etc.) per la definizione di situazioni precontenziose o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti dell'Ente o dall'Ente nei confronti di terze parti.

#### **4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, come di seguito illustrati.

In linea generale, è fatto divieto di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su indicazione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per Essegi;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori o altri soggetti terzi che operino per conto di Essegi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto alcuni dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per Essegi;

- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificamente, a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, parenti o affini di questi o altrimenti soggetti da questi segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggio regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura), sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

## **5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai processi strumentali alla commissione degli stessi.

In particolare:

- nell'attività di gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive:
  - le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la P.A. sono gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dall'Ente, dagli Amministratori, e dai soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
  - laddove possibile, degli incontri con Soggetti Pubblici deve essere tenuta traccia eventualmente con allegata la documentazione richiesta e consegnata;

- nell'attività di gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni è necessario garantire il rispetto dei principi comportamentali adottati dall'Ente da parte del Presidente e dei soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
- durante le ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative (ad esempio relative al D.lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- nell'attività di selezione, assunzione e gestione del personale, l'Ente opera una scelta sulla base di criteri di trasparenza, meritocrazia, professionalità e onorabilità.  
In particolare, la selezione del personale e dei collaboratori si basa sui seguenti parametri:
  - professionalità rispetto all'incarico e alle mansioni da assegnare;
  - uguaglianza di trattamento dei candidati;
  - fornire da parte del candidato dichiarazione attestante l'immunità da precedenti penali a pena non condizionalmente sospesa;
  - nella procedura di assunzione le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di poteri idonei;
  - non è assunto personale che non abbia caratteristiche di conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
  - le lettere di assunzione contengono l'informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Ente relativamente al Modello 231 e al relativo Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano l'Ente e alle normative vigenti;
- nell'attività di acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali:
  - è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;

- è predisposto un elenco di fornitori e consulenti gestito nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorato periodicamente al fine di verificarne la correttezza dei dati inseriti;
  - l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentati mediante un contratto o una lettera di incarico;
  - gli ordini di acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
  - i contratti o gli ordini di acquisto e le lettere di incarico con professionisti o consulenti, contengono la menzione che la società si è dotata di Modello Organizzativo consultabile nel sito internet della stessa Società.
- nell'attività di gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni:
    - le sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di budget approvati e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice Etico;
    - le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotato di idonee procure con conservazione presso la sede della Società di beni materiali attestanti la effettività delle sponsorizzazioni (maglie sportive, gadgets etc.);
    - è mantenuta adeguata tracciabilità delle donazioni e sponsorizzazioni.

## **6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali l'Ente disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle aree a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

- notizie e/o provvedimenti relativi ad eventuali controlli da parte di soggetti pubblici dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riferimento alle attività a rischio di cui al paragrafo 3 della presente Sezione;
- notizie e/o verbali delle verifiche ispettive eventualmente condotte da Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- notizie e/o provvedimenti riguardanti lo svolgimento di indagini dell'Autorità giudiziaria per i reati-presupposto;
- notizie relative all'inizio di ogni attività ispettiva e relazioni dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai Dirigenti e/o dai Dipendenti, nei confronti dei quali l'Amministrazione Giudiziaria proceda per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- notizie relative al coinvolgimento di fornitori, consulenti e partner commerciali in contenziosi aventi ad oggetto reati puniti e previsti dal D.Lgs. 231/01;
- report sui contenziosi attivi e passivi in atto;
- revisione delle clausole contrattuali ex D.Lgs. 231/2001;
- indicazione di nuove procedure adottate da Essegi o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad attività a rischio;
- eventuali modifiche dei poteri societari (nuove deleghe e procure).

## **SEZIONE B**

### **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (Artt. 24 bis e 25 novies del D.lgs. 231/2001)**

#### **1. PREMESSA**

La presente Sezione si riferisce ad alcuni reati, considerati dagli artt. 24 bis e 25 novies del D.lgs. 231/2001.

Tali reati, pur tutelando interessi giuridici differenti, sono accomunati dal fatto che entrambe le fattispecie di reato presuppongono un non corretto utilizzo delle risorse informatiche, con la conseguenza che le aree a rischio risultano, almeno in parte, sovrapponibili.

I principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire, tra l'altro, la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 sono ricomprese nel titolo relativo ai "delitti contro la persona":

- art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico";
- art. 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici";

ed in quello relativo ai "delitti contro la fede pubblica":

- art. 491 bis c.p. "Falsità riguardanti un documento informatico".

Le fattispecie considerate dall'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001, sono disciplinate dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" ed in particolare:

- art. 171;
- art. 171 bis.

## **2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO**

### **I. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – che rientra tra i delitti contro la libertà individuale - si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

L'accesso è abusivo in quanto effettuato contro la volontà del titolare del sistema, che può essere manifestata anche implicitamente, tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

A tal riguardo, si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando, ad esempio, all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi di un soggetto che acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (cd. accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (cd. accesso abusivo in sola lettura).



La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il reato si realizza anche qualora l'agente abbia utilizzato il sistema informatico per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti reati potrebbero essere commessi da amministratori di sistema o da personale di Funzioni coinvolte che, dietro richiesta dei responsabili dell'Ente, accedano abusivamente ai dati sugli applicativi interni e/o ai sistemi gestionali e contabili di soggetti terzi che possano essere di rilievo per Essegi.

La violazione delle norme potrebbe essere commessa al fine di:

- consentire di accedere a sistemi informatici o telematici del cliente ovvero consentire a terzi tale accesso mediante consegna dei codici di accesso al fine di ottenere un vantaggio per l'Ente;
- consentire di acquisire informazioni su competitor, con un vantaggio derivante da una migliore capacità di orientare le decisioni e gli indirizzi aziendali;
- consentire di acquisire informazioni per lo scoring dei clienti, anche di natura sensibile, con un evidente vantaggio sotto il profilo del contenimento del rischio.

## **II. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615quater c.p.).**

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Per mezzo dell'art. 615quater c.p. sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo, consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali, badge o smart card).

Il reato si configura sia nel caso in cui il soggetto sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) e li comunichi senza autorizzazione a terzi

soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. L'art. 615quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso, oppure il superamento delle misure di sicurezza.

### **III. Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

La fattispecie di reato di falsità in documenti informatici stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un Documento Informatico”, equiparato a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i potenziali illeciti in tale ambito si possono configurare tramite modifica dei dati economici / finanziari con la volontà di distorcere il reale stato della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente: (i) da parte di soggetti non abilitati; (ii) da parte di soggetti abilitati (ad esempio, addetti amministrativi, Responsabili o amministratori di sistema) tramite l'utilizzo di credenziali di autenticazione e profili autorizzativi correttamente assegnati.

### **IV. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. 22 aprile 1941, n. 633)**

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a) bis, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa. L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore. La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori, in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri.

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a)bis,

sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui, ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma, consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente riproduca su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

V. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171bis L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Ente qualora vengano utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

### **3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO**

Essegi ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati:

- utilizzo di sistemi informatici aziendali;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le A.A.I. anche in occasione di verifiche ispettive (solo con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 491 bis c.p.).

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnalano:

- gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici dell'Ente, con specifico riferimento ai seguenti ambiti:
  - gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
  - gestione e protezione della postazione di lavoro;
  - gestione degli accessi da e verso l'esterno;
  - gestione e protezione delle reti;
  - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (ad esempio, USB, CD, etc.);
  - gestione della sicurezza fisica delle risorse informatiche.
- falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, alla rendicontazione in formato elettronico di attività e/o attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti dell'Ente;
- installazione, gestione, utilizzo e riproduzione di software tutelati dal diritto d'autore nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

### **4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo di seguito illustrati.

In linea generale, è fatto divieto di:

- utilizzare, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta a meno che non si tratti comunque di attività di per sé lecite e specificamente autorizzate;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore.

L'Ente osserva a sua volta i seguenti adempimenti:

- fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi ed al rischio della commissione dei reati alla presente Parte Speciale;
- regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche e di rete a protezione dei server e, in generale, delle proprie risorse informatiche;

## **5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nella presente Sezione.

In particolare, nell'utilizzo di sistemi informatici aziendali, è fatto divieto ai Destinatari di:

- falsificare documenti informatici relativi, ad esempio, alla rendicontazione in formato elettronico di attività e/o attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti dell'Ente;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dall'Ente;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere utilizzati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- installare o utilizzare strumenti software non autorizzati;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- compromettere o tentare di compromettere i controlli di sistemi informatici aziendali in mancanza di autorizzazione da parte dell'IT;

- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'Ente le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti e di terzi per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti e di terzi al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, etc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui l'Ente sia coinvolto a qualunque titolo;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione per finalità non connesse all'attività lavorativa;
- accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;
- accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto;
- utilizzare software, immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi.

## **6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali Essegi disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque Funzione aziendale, Dipendente e/o componente degli Organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando i flussi informativi verso l'OdV disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle aree a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione trasmettono all'OdV – in aggiunta rispetto ai flussi già indicati nella Sezione A e da intendersi espressamente richiamati – i seguenti flussi ulteriori:

I. con riferimento ai “delitti informatici” i responsabili operanti nelle relative aree a rischio trasmettono:

- descrizione dei presidi informatici adottati dall'Ente per impedire utilizzi impropri dei sistemi informatici da parte dei dipendenti;
- test effettuati nel periodo di riferimento per verificare l'efficacia dei sistemi di sicurezza informatica;
- segnalazione di eventuali utilizzi scorretti dei sistemi informatici da parte del personale dipendente;
- descrizione di criticità evidenziate nel periodo di riferimento (ad esempio, installazione di software non autorizzati, accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati etc.);
- segnalazione di eventuali utilizzi scorretti dei sistemi informatici da parte del personale dipendente e indicazione delle sanzioni disciplinari irrogate;

II. con riferimento ai “delitti in materia di violazione del diritto d'autore” i responsabili operanti nelle relative aree a rischio trasmettono altresì all'OdV i seguenti flussi informativi:

- descrizione dei presidi adottati nell'ambito della gestione delle licenze software e banche dati;
- controlli sull'utilizzo delle licenze software effettuate internamente o da fornitori esterni e segnalazione di eventuali criticità rilevate.

## SEZIONE C

### **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Artt. 24 ter del D.Lgs. 231/2001)**

#### **1. PREMESSA**

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha aggiunto l'art. 24 ter al D.lgs. n. 231/2001, introducendo, fra i reati presupposto di cui al Decreto, ulteriori fattispecie rilevanti, cumulativamente indicate come “Delitti di criminalità organizzata”.

All’esito dell’attività di risk assessment di Essegi i reati disciplinati all’art. 24 ter del Decreto non appaiono anche solo astrattamente realizzabili. Tuttavia, sempre secondo una logica teorica, si fornisce una breve descrizione del reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., l’unico che è stato individuato - tra i delitti di criminalità organizzata- quale fattispecie astrattamente rilevante tenuto conto della realtà di Essegi.

#### **2. DESCRIZIONE DEL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE EX ART. 416 C.P.**

L’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. è un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Si tratta di un reato plurisoggettivo (nel senso che perché sia configurabile necessita della partecipazione di minimo tre persone).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato, sono: (i) un vincolo associativo stabile; (ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune;(iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un



indeterminato programma criminoso; (iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: (i) la scorreria in armi (art. 416, comma 4, c.p.); (ii) il numero di dieci o più degli associati (art. 416, comma 5, c.p.); associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi (art. 416, comma 6, c.p.); (iii) associazione diretta a commettere delitti a danno di minori quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale a danno di un minore, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni, adescamento di minorenni, ecc. (art. 416, comma 7, c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso di:

- transazioni aziendali nell'ambito delle quali si instauri un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con una controparte potenzialmente qualificabile come soggetto c.d. “a rischio”, determinando condotte che potrebbero consistere in favoreggiamenti e/o altra utilità a soggetti/iniziativae potenzialmente legati a condotte illegali in materia di associazione per delinquere;
- effettuazione di transazioni la cui controparte sia riconducibile, direttamente o indirettamente, ad associazioni che perseguano fini vietati dalla legge e/o contrari all'ordine pubblico, nazionale e internazionale;
- supporto economico o finanziario a persone o associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- rapporti, anche in situazione di particolare pericolo e/o urgenza, con organizzazioni che perseguano fini non leciti;
- partecipazione ad una organizzazione criminosa facendone derivare un vantaggio per l'Ente, indipendentemente dalla commissione di reati specifici;
- commissione di un reato previsto dal Decreto con l'aggravante del vincolo associativo e, quindi, con la conseguente applicazione di eventuali sanzioni aggiuntive.

### **3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO**

Essegi ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 c.p.:

- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione del contenzioso;
- gestione dei rapporti con gli associati.

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnala, in via meramente prudenziale, il coinvolgimento dell'Ente in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. e il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p.

In via esemplificativa, tale situazione potrebbe verificarsi nell'ambito delle attività di:

- gestione dei rapporti con gli associati;
- acquisto;
- gestione dei rapporti con la Compagnia di assicurazione;
- selezione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione dei contenziosi.

### **4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO**

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo al fine di impedire la commissione del reato di cui alla presente Sezione.

In linea generale, nell'espletamento della propria attività i predetti soggetti sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale, sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali e dei Dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne comunicazione agli Amministratori che a loro volta informeranno l'OdV e, se del caso, l'Autorità Giudiziaria anche tramite l'Autorità di Polizia;
- informare immediatamente le Autorità di Polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

#### **5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO**

Al fine di garantire adeguate misure di sicurezza nell'ambito delle singole attività a rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree a rischio, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi:

- nella selezione, assunzione e gestione del personale del personale e dei collaboratori l'Ente opera una scelta sulla base di criteri di trasparenza, meritocrazia, professionalità e onorabilità. In particolare, la selezione del personale e dei collaboratori si basa sui medesimi parametri previsti nella Sezione A della presente Parte Speciale, da intendersi in questa sede integralmente richiamati;

#### **6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali l'Ente disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o

al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando i flussi informativi verso l'OdV disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i responsabili operanti nelle aree a rischio di commissione del delitto associativo previsto nella presente Sezione – oltre ai flussi informativi già indicati nella Sezione A e che si intendono in questa sede integralmente richiamati – trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi ulteriori:

- segnalazioni di interferenze criminali nell'ambito di attività aziendali;
- segnalazione di denunce a carico dell'Ente per reati commessi da due o più dipendenti;

## **SEZIONE D**

### **REATI SOCIETARI (Art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)**

#### **1. PREMESSA**

Nella presente Sezione sono esaminate le fattispecie contemplate all'art. 25terdel Decreto relative ai “reati societari” che potrebbero ritenersi astrattamente applicabili a Essegi.

#### **2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO**

##### **I. False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (art. 2621 e 2621 bis c.c.)**

Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorquando, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi.

L'art. 2621 bis c.c., comma 2, introduce un trattamento di favore nei confronti delle medie e piccole imprese, per le prime prevedendo una cornice di pena attenuata se il fatto sia di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'ente e delle modalità o degli effetti

della condotta e, per le altre, individuate mediante il ricorso all'art. 1 cpv L.Fall., stabilendo una cornice di pena autonoma e la perseguibilità a querela.

In linea di principio, tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i Soci o i terzi e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, effettuino:

- modifiche, anche in concorso con altri, dei dati contabili presenti sul sistema informatico (inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali), tale da fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria difforme dal vero;
- iscrizione contabile di poste per operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche dell'Ente, anche in concorso con altri soggetti;
- esposizione consapevole di informazioni non rispondenti al vero in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, ovvero comunicazione delle stesse in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle predette informazioni, anche nel caso i fatti siano di lieve entità.

## **II. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato di impedito controllo consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato potrebbe configurarsi con la realizzazione di una delle seguenti condotte da parte degli amministratori, al fine di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo dei Soci mediante:

- occultamento delle informazioni richieste dai Soci e dagli Organi di Controllo, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
- omissione di informazioni e/o mancata esibizione della documentazione societaria e amministrativo contabile;

- mancata esibizione e/o alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo.

### **III. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Il reato di corruzione tra privati punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che, rivestendo una determinata qualifica all'interno dell'ente (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari), anche per interposta persona, a seguito della dazione, dell'offerta o della promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità non dovuti, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena è attenuata nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Ai fini della responsabilità dell'ente, rileva unicamente la condotta del soggetto che, anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c.

La condotta rilevante, ai fini della possibile insorgenza della responsabilità dell'ente, ove commessa nell'interesse o vantaggio dello stesso, consiste dunque nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità, da parte di soggetto appartenente all'ente, con funzione apicale o meno, o anche per interposta persona ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di un altro ente.

È previsto infine un aggravio di pena, nella misura del doppio, laddove l'ente cui appartengono i destinatari dell'offerta o promessa, emetta titoli quotati in un mercato italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del T.U.F.

A seguito della riforma del 2017, il reato può essere commesso anche per il tramite di una persona interposta ed anche da coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle contemplate dalla norma e sopra menzionate. Sempre in sede di riforma, è stato infine eliminato dal testo del nuovo art. 2635c.c. il riferimento alla necessità che la condotta illecita “cagioni nocumento alla società”. Tale modifica comporta la trasformazione della fattispecie da reato di danno/evento in reato di pericolo/condotta, con conseguente maggior rischio di realizzazione del reato in termini di astratta probabilità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il predetto reato potrebbe essere realizzato al fine di indurre la controparte privata a:

- favorire indebitamente l'Ente nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione degli accordi commerciali;
- ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti contrattuali;
- evitare l'applicazione di penali contrattualmente stabilite.

#### **IV. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

La fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati si articola in due ipotesi.

Una prima ipotesi punisce chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali o aventi una funzione direttiva in società o in enti privati, finalizzata al compimento o alla omissione di un atto, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non venga accettata.

Una seconda ipotesi punisce la condotta di chi sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora la sollecitazione non venga accettata.

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. Tale reato è rilevante ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento alla corruzione in forma attiva.

#### **V. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica del reato di illecita influenza sull'assemblea prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato potrebbe essere integrato da una condotta di:

- simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri;
- esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. dazioni di danaro a Soci).

Il fine di commissione del reato potrebbe essere quello di indurre la determinazione della maggioranza in Assemblea verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari, allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'ente.

#### **VI. Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza (art.2638 c.c.)**

La condotta criminosa del reato di ostacolo delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza potrebbe essere commessa negli obblighi di comunicazione ed in fase di verifica, mediante, ad esempio:

- effettuazione di comunicazioni ai Funzionari delle Autorità Amministrative Indipendenti di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o di altri fatti e valutazioni non rispondenti al vero;
- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza.

Il fine di commissione del reato potrebbe essere ad esempio quello di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dall'Autorità Amministrative Indipendenti e/o di impedire l'accesso alle informazioni da quest'ultima richieste.

### **3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO**

Essegi ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati.

Con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali e di impedito controllo di cui agli artt. 2621 e 2625 c.c.:

- formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo.

Con riferimento ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati:

- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- gestione del contenzioso;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione dei rapporti con gli associati.
- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.



Con riferimento ai reati di illecita influenza sull'assemblea di cui all'art. 2636 c.c. e di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza di cui all'art. 2638 c.c. si segnala il seguente processo a rischio:

- formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo.

Tra le attività aziendali esposte a rischio si segnalano, con riferimento al reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c.:

- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito / credito;
  - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
  - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio dell'Ente, o delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c.:

- gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio d'esercizio;
- gestione delle attività di tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali.

Con riferimento ai reati di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.:

- negoziazione, definizione e stipula dei contratti di servizio con controparti aventi natura privatistica;
- gestione dei rapporti con parti terze, quali i clienti, per la definizione di pre-contenziosi o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti dell'Ente o dall'Ente nei confronti di terze parti;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;

- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.

Con riferimento al reato di illecita influenza sull'assemblea di cui all'art. 2636 c.c.:

- predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo sociale.

Infine, con riferimento al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza di cui all'art.2638 c.c.:

- gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti relativamente allo svolgimento delle attività regolate dalla legge (e.g. Garante per la Protezione dei Dati Personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni.

#### **4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO**

Nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo al fine di non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate di cui all'art. 25 ter del Decreto.

In linea generale, nell'espletamento della propria attività i predetti soggetti sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tal proposito:

- I. con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali è fatto divieto ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di:
  - modificare nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, anche in concorso con altri, dati contabili presenti sul sistema informatico (inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali);
  - iscrivere a bilancio poste per operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultare fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche dell'Ente, anche in concorso con altri soggetti;

- esporre consapevolmente informazioni non rispondenti al vero in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

II. con riferimento ai reati di impedito controllo è fatto divieto di:

- occultare le informazioni richieste dai Soci e dagli Organi di Controllo, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
- omettere informazioni e/o non esibire della documentazione societaria e amministrativo contabile;
- omettere di esibizione e/o alterare i libri sociali, le informazioni e la documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo.

III. con riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati è fatto divieto di:

- assumere persona legata al soggetto privato o comunque su segnalazione di quest'ultimo al fine di ottenere come riconoscimento un indebito vantaggio per l'Ente;
- riconoscere o promettere al soggetto privato una qualche utilità, anche su induzione di quest'ultimo, attraverso la stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal soggetto privato a condizioni non congrue rispetto alla prestazione ricevuta;
- riconoscere o promettere al soggetto privato, anche su induzione di quest'ultimo forniture/servizi assegnati a società segnalate dal soggetto privato a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta;
- riconoscere/promettere utilità alla controparte privata, anche su induzione di quest'ultima, attraverso l'erogazione di omaggi / donazioni / sponsorizzazioni nei confronti di soggetti / iniziative segnalati dalla controparte, in difformità a quanto stabilito dalle policy aziendali;

IV. con riferimento al reato di illecita influenza sull'assemblea è fatto divieto di:

- simulare o predisporre fraudolentemente progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri;
- eseguire atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. dazioni di danaro a Soci).

V. con riferimento al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza, è fatto divieto di:

- effettuare comunicazioni ai Funzionari delle Autorità Amministrative Indipendenti di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione o di altri fatti e valutazioni non rispondenti al vero;
- esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza.

Tutti i destinatari del presente Modello ed in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con clienti (attuali o potenziali), consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono altresì tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese. Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV secondo le modalità specificamente previste nella Parte Generale del presente Modello, qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati o di istigazione alla corruzione tra privati.

## **5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO**

Ai fini dell'attuazione delle regole generali devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici di seguito descritti con riferimento alle attività a rischio individuate nella presente Sezione. L'Ente, ad integrazione dei principi di seguito descritti, può attivare programmi di informazione e formazione periodica degli esponenti aziendali sulle norme e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti.

### **5.1. PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI**

- nella formazione del bilancio e nella gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo, le comunicazioni sociali e i documenti contabili devono essere redatti conformemente ai seguenti principi:
  - determinazione chiara, completa e precisa dei dati, delle informazioni e dei criteri contabili per l'elaborazione dei documenti e della tempistica per la loro consegna agli organi aziendali competenti;

- trasmissione di dati e informazioni ai soggetti addetti alla predisposizione dei documenti in oggetto attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione di coloro che hanno inserito i dati nel sistema;
- documentazione di tutte le operazioni contabili attraverso la conservazione di tutta la documentazione che ne comprovi l'esatta esecuzione.
- nello svolgimento delle attività soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, occorre attenersi ai seguenti principi:
  - attuazione di tutti gli interventi e i presidi di natura organizzativo contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni, avvalendosi anche dell'ausilio degli outsourcer informatici, per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza e alle Autorità fiscali deputate a rilevarli, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
  - nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte dei soggetti delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo consenso del soggetto incaricato di interloquire con l'autorità;
  - alle ispezioni svolte dalle Autorità pubbliche di vigilanza o dalle Autorità fiscali devono partecipare, in rappresentanza dell'Ente, soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dell'ispezione con le modalità descritte nelle Parte Generale.

## **5.2. PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**

Essegi è contraria a qualsiasi condotta che possa, direttamente o indirettamente, costituire o concorrere alla realizzazione dei reati di corruzione tra privati.

A tal proposito, al fine di evitare la commissione dei reati di corruzione tra privati, Essegi adotta i seguenti principi procedurali all'interno delle singole aree a rischio:

- nella negoziazione e successiva gestione di contratti per l'acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali, Essegi adotta determinati accorgimenti volti ad assicurare trasparenza e tracciabilità al processi di negoziazione e gestione dei contratti anche attraverso: (i) il coinvolgimento di più soggetti nel processo di negoziazione e gestione dei contratti (ii) la previsione di meccanismi interni idonei a evidenziare eventuali anomali scostamenti dalle condizioni contrattuali di norma stabilite nel settore di riferimento;
- nella gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale Essegi adotta specifiche procedure aziendali volte a stabilire:
  - i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso medesimo;
  - le modalità di gestione delle stesse nei rapporti con i difensori e le controparti.
- nella gestione dei flussi monetari e finanziari:
  - gli Amministratori le modalità di gestione della piccola cassa;
  - è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti dell'Ente, qualora non previsto dal contratto o dalla lettera di incarico (ad esempio consulenti o collaboratori). Tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o dell'Ente per conto della quale egli presta la propria opera professionale.

## **6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali Essegi disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda i flussi informativi, fermi restando quelli verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari trasmettono all'OdV i flussi informativi indicati nella presente Parte Speciale, Sezione A, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

## **SEZIONE E**

### **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001)**

## **SEZIONE F**

### **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Artt. 25 septies e 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001)**

#### **1. PREMESSA**

La presente sezione della Parte Speciale ha ad oggetto i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 e i reati di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare, previsto all'art. 25-duodecies del predetto decreto.

#### **2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO**

- I. Omicidio colposo (art. 589 c.p.):** il reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di un uomo.
  
- II. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.):** il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., le lesioni sono considerate gravi quando dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni,

ovvero ancora quando il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Ai sensi dell'art. 583 comma 2 c.p., le lesioni si considerano gravissime quando dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella (art. 583, comma 2, c.p.).

**III. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D. lgs. 286/1998):** il reato in questione si configura allorché il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

### **3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO**

Le attività che Essegi ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime nonché del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono di seguito elencate:

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi e negli stabilimenti aziendali dai dipendenti della Società;
- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, in riferimento ai contratti di appalto d'opera per esecuzione di lavori nei cantieri temporanei e mobili.
- stipula di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo con soggetti di origine extra-comunitaria.



#### **4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

I Destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati devono:

- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali azioni poste in essere in violazione a quanto previsto dal Modello.

#### **5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI A OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO**

Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:

- all'adozione per tutti i dipendenti delle misure di prevenzione e protezione previste dal documento di valutazione;
- all'impiego di personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, ecc.);
- a fare osservare a tutti i dipendenti le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta;
- a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
- ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente.

Oltre alle regole e ai principi già descritti, i Destinatari devono osservare le disposizioni e

procedure previste dal Sistema di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, che è parte integrante del Modello.

Relativamente al processo Appalti di lavori, forniture e servizi, i Destinatari devono:

- garantire l'osservanza della normativa di legge nell'affidamento del contratto, prevedendo la stipula dello stesso solo con i soggetti in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti nella normativa;
- valutare in fase di definizione dell'oggetto contrattuale la normativa di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al fine di identificare gli adempimenti da assolvere;
- cooperare con l'appaltatore al fine di individuare e valutare i rischi da interferenza nonché le relative misure di prevenzione e di protezione da adottare;

Le predette attività dovranno essere assicurate anche nei casi di subappalto.

Relativamente al processo di manutenzione attrezzature, macchine, impianti e infrastrutture, i Destinatari devono:

- programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
- eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
- adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
- assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza. Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i destinatari devono osservare le specifiche prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che è parte integrante del modello.

È fatto divieto a tutti i destinatari del modello di:

1. assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

La Società, inoltre, provvede a:

- verificare la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge;
- verificare e monitorare i permessi di soggiorno dei propri dipendenti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo.
- gestire tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti dalla legge per l'assunzione di personale extracomunitario.

## **6. CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali Essegi disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda i flussi informativi, fermi restando quelli verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari trasmettono all'OdV i flussi informativi indicati nella presente Parte Speciale, Sezione A, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

## **SEZIONE G**

### **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO**

**(Art. 25 octies del D.lgs. 231/2001)**

#### **1. PREMESSA**

La presente sezione della Parte Speciale ha ad oggetto i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 octies del D.lgs.231/2001 e, dunque, rilevanti per la responsabilità amministrativa

di Essegi.

## **2. LA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO.**

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale Essegi i seguenti reati:

- I. Ricettazione (art. 648 c.p.):** la disposizione in esame punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sè o ad altri un profitto.
- II. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):** tale fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.
- III. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** tale norma punisce colui che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. (ricettazione) e 648-bis c.p. (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- IV. Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.):** il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

## **3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.**

Le attività che Essegi ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché di autoriciclaggio, sono di seguito elencate:

- gestione degli acquisti di materie prime, semilavorati e componenti e forniture;
- acquisto di macchinari, parti di impianti o ricambi;
- gestione della contabilità aziendale;

- gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società;
- gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
- gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di bilancio;
- organizzazione e manutenzione del sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari;
- gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società.

#### **4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI.**

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali dell'azienda, nonché i suoi Consulenti e Partner devono conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico e la politica societaria in merito alla gestione del denaro;
- le procedure dell'azienda inerenti i processi di acquisto, investimento e vendita.

#### **5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI A OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO.**

Gli operatori aziendali, compresi gli amministratori della società, non possono compiere operazioni:

- acquistare o vendere beni di provenienza illecita.

Gli operatori aziendali possono compiere operazioni utilizzando il denaro contante limitatamente alle piccole operazioni attive e passive, nel rispetto del limite dell'utilizzo del contante secondo la normativa vigente e comunque documentando in modo chiaro le dinamiche finanziarie connesse. Per tutte le altre operazioni gli operatori devono utilizzare modalità di circolazione del denaro finanziariamente tracciabile.

## **6. I CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI.**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali Essegi disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda i flussi informativi, fermi restando quelli verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari trasmettono all'OdV i flussi informativi indicati nella presente Parte Speciale, Sezione A, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

## **SEZIONE H**

### **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25 decies del D.lgs. 231/2001)**

#### **1. PREMESSA**

La presente sezione della Parte Speciale ha ad oggetto il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, espressamente richiamato dall'art. 25 decies del D.lgs.231/2001.

#### **2. LA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO.**

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Essegi i seguenti reati:

##### **I. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci**

**all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.):** tale ipotesi delittuosa punisce chiunque, mediante violenza o minaccia o mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi ha la facoltà di non rispondere.

### **3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.**

Le attività che Essegi ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di cui all'art. 377 bis c.p., sono di seguito elencate:

- gestione dei rapporti con persone indagate o imputate in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con magistrati, consulenti tecnici e loro ausiliari nell'ambito di un procedimento penale

### **4. PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI.**

In relazione alla gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, ad amministratori e dipendenti:

- si vieta di indurre o favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci;
- si vieta di favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

### **5. I CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI.**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali Essegi disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda i flussi informativi, fermi restando quelli verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari trasmettono all'OdV i flussi informativi indicati nella presente Parte Speciale, Sezione A, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

## SEZIONE I

### REATI AMBIENTALI (Art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001)

#### 1. PREMESSA

La presente sezione della Parte Speciale ha ad oggetto i reati contro l'ambiente, espressamente richiamati dall'art. 25 undecies del D.lgs.231/2001 rilevanti per la responsabilità amministrativa di Essegi.

#### 2. LA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Essegi i seguenti reati:

- I. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.):** tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. È previsto inoltre un aumento di pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- II. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.):** tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. È previsto inoltre un aumento di pena,



qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

**III. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.):** nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale, la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

**IV. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.):** l'art. 452 quaterdecies c.p. è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 (a decorrere dal 6 aprile 2018), che contestualmente con l'art. 7, comma 1, lett. q), ha abrogato l'art. 260 D.lgs. n. 152/2006. Tale fattispecie punisce la condotta di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. È previsto un aumento di pena qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un arte), 32 bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32 ter (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione), con la limitazione di cui all'art. 33 (ipotesi di condanna per delitto colposo). Il Giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può altresì subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il Giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

**V. Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, commi 2 e 3 del D.lgs. 152/2006):** tale fattispecie

punisce la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

- VI. Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (art. 137, comma 5, del d.lgs. 152/2006):** la norma prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006.
- VII. Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11, primo periodo, del d.lgs. 152/2006):** la norma punisce la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.
- VIII. Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 del d.lgs. 152/2006):** il primo comma della disposizione in esame punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere, pericolosi e non pericolosi, realizzate in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. 208 - 216 del D.Lgs. 152/2006.
- IX. Gestione di discarica non autorizzata (art. 256 comma 3 del d.lgs. 152/2006):** la fattispecie punisce la condotta di colui che realizza o gestisce una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento della pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- X. Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5 del d.lgs. 152/2006):** tale disposizione punisce tutte quelle attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- XI. Rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 del d.lgs. 152/2006):** tale norma punisce chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett b).
- XII. Omessa bonifica dei siti (art. 257 del d.lgs. 152/2006):** la fattispecie punisce

chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, del D.lgs. 152/2006

- XIII. Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 del d.lgs. 152/2006):** tale norma punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.
- XIV. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del d.lgs. 152/2006):** tale fattispecie è integrata allorché vengano poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento, in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993. La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso Regolamento.
- XV. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6, 7 e 8 del d.lgs. 152/2006):** la norma punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sono inoltre puniti i trasportatori che omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della

scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

**XVI. Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 d. lgs. 152/2006):** è punito il superamento dei valori limite di emissione che determinano anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 279 del D. Lgs. 152/2006.

**XVII. Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 l. 549/1993):** la norma punisce la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze considerate lesive ai sensi Regolamento CE n. 1005/2009.

### **3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.**

Le attività che Essegi ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro l'ambiente, sono di seguito elencate:

- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;
- gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività produttiva;
- espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati;
- gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva.

#### **4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI.**

Presupposto della presente Sezione Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico nonché nella presente Sezione al fine di prevenire il verificarsi di reati contro l'ambiente previsti del D.lgs. 231/01. È fatto obbligo a tutti i destinatari del modello di:

1. rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
2. conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
3. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
4. favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
5. adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
6. contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
7. accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
8. inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi l'onere di comunicare scadenza e rinnovo delle autorizzazioni e certificazioni inerenti la loro attività di impresa;
9. aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi, in esecuzione dell'onere sopra descritto.

## **5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI A OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO.**

È fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

## **6. I CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI.**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali Essegi disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda i flussi informativi, fermi restando quelli verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari trasmettono all'OdV i

flussi informativi indicati nella presente Parte Speciale, Sezione A, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

## SEZIONE L

### REATI TRIBUTARI (Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001)

#### 1. PREMESSA

La presente sezione della Parte Speciale ha ad oggetto i reati tributari ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa di Essegi.

#### 2. LA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Essegi i seguenti reati:

- I. **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000):** la norma incrimina chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.  
La norma considera il delitto integrato laddove il fatto sia commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.  
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, la pena è diminuita.
  
- II. **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000):** la norma punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La norma precisa, inoltre, che, ai fini della sua applicazione, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- III. **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000):** la norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta viene considerato dalla legge come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, la pena è aumentata.
- IV. **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000):** la norma si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, vengono occultate o distrutte in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.



V. **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000):** la norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila la pena è aumentata.

Inoltre, è punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila la pena è aumentata.

Nei casi sopra elencati si applicano, in capo all'ente, anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO.**

Le attività che Essegi ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari, sono di seguito elencate:

- gestione delle risorse finanziarie
- tenuta delle scritture contabili e degli altri documenti rilevanti a fini fiscali
- gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari
- gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di bilancio
- selezione delle controparti contrattuali nell'ambito dei rapporti commerciali di fornitura, stipulazione ed esecuzione dei suddetti contratti
- tenuta del magazzino
- rapporti di sponsorizzazione

- erogazione dei rimborsi spese in favore dei dipendenti della società
- fruizione di consulenze da parte di soggetti esterni alla società

#### **4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI.**

Presupposto della presente Sezione Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, nonché alla presente Sezione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Decreto legislativo 231 del 2001.

#### **5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI A OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO.**

Tutti i Destinatari del Modello devono:

- garantire che la stipula dei contratti di fornitura di importo superiore a €100.000,00 (centomila/00) avvenga dopo aver raccolto il maggior numero possibile di informazioni anagrafiche, bancarie ed “etiche”, ordinariamente acquisibili, relative alle controparti contrattuali;
- aggiornare le anagrafiche in seguito al monitoraggio dell’esecuzione dei contratti;
- monitorare l’esecuzione dei contratti di fornitura, in particolare verificando l’effettiva corrispondenza fra la prestazione pattuita e quella effettivamente prestata;
- segnalare ai vertici societari nonché all’Organismo di Vigilanza eventuali incongruenze nell’esecuzione dei contratti;
- garantire che le attività di sponsorizzazione avvengano nei limiti di budget annualmente prestabiliti;
- verificare l’effettiva corrispondenza fra l’ammontare del rimborso richiesto dal dipendente e spesa effettivamente sostenuta;
- erogare il rimborso in favore del dipendente solo previa presentazione da parte di quest’ultimo dei documenti fiscali che attestino la spesa;
- approntare apposite difese fisiche e/o informatiche che impediscono atti di distruzione e occultamento di scritture contabili e degli altri documenti da conservare a fini fiscali;

- i soggetti responsabili della contabilizzazione, garantire preliminarmente, ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

A tutti i destinatari del modello è fatto divieto di:

- effettuare registrazioni contabili non rappresentative dei fatti e degli eventi aziendali;
- rappresentare o inserire nel bilancio civilistico, nelle relazioni annuali o infrannuali, nei bilanci straordinari, ovvero in altre comunicazioni sociali, dati falsi, parziali, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

## **6. I CONTROLLI DELL'ODV E I FLUSSI INFORMATIVI.**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali Essegi disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda i flussi informativi, fermi restando quelli verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari trasmettono all'OdV i flussi informativi indicati nella presente Parte Speciale, Sezione A, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

## **CODICE ETICO**

### **1. INTRODUZIONE**

Con il presente Codice Etico, Essegi intende adottare anche formalmente principi di legittimità, congruità, trasparenza e verificabilità cui improntare la propria condotta. Tale impegno è volto a determinare significativi riflessi sul piano della reputazione aziendale, che la Società considera un valore determinante per il proprio successo nonché per la promozione della propria immagine.

#### **1.1. Destinatari**

Alla luce della finalità di orientare eticamente l'operato di Essegi, il presente Codice Etico è vincolante, senza eccezioni, per gli organi societari, i vertici aziendali nonché per tutti i dipendenti, partner commerciali, clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori e consulenti/collaboratori esterni della Società.

#### **1.2. Controllo dell'O.d.V.**

Il controllo circa il rispetto del codice etico e del Modello è affidato all'Odv. Ogni Destinatario deve essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti da tenere.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza assicurerà, coerentemente con quanto indicato nel campo di applicazione: 1) la massima diffusione e l'osservanza del Codice Etico presso i Destinatari; 2) il suo costante approfondimento ed aggiornamento, al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle norme rilevanti; 3) la messa a disposizione di idonei strumenti conoscitivi e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione del Codice Etico; 4) l'effettuazione di verifiche immediate, in caso di notizie o sospetti di violazione del Codice Etico; 5) l'applicazione di adeguate misure sanzionatorie, in caso di accertata violazione; 6) la tutela dell'anonimato dei soggetti che forniscano notizie di possibili violazioni del Codice Etico.

### **2. PRINCIPI ETICI GENERALI**

Le attività della Società devono essere svolte nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché nel rispetto dei principi di imparzialità, onestà, trasparenza, correttezza e buona fede nei confronti dei soci, dei Destinatari, nonché delle Pubbliche Amministrazioni e di tutti quegli altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello

svolgimento della propria attività. Tali principi sono qui di seguito esplicitati.

## **2.1. Divieto di discriminazione**

Nelle decisioni riguardanti gli interlocutori esterni ed interni, Essegi evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alle preferenze sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose o ad altri criteri interferenti con i diritti e le libertà fondamentali degli individui.

## **2.2. Rispetto delle leggi e dei regolamenti**

Essegi ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti, nonché dell'ordine democratico costituito

Nell'ambito delle rispettive attività, i destinatari sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano, il Codice Etico, le procedure aziendali, i regolamenti interni nonché le norme di deontologia professionale. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta in violazione di tali disposizioni e procedure.

## **2.3. Conflitto d'interessi**

Nello svolgimento delle proprie attività, tutti i destinatari del presente Codice Etico devono evitare situazioni ove siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi.

Per conflitto di interessi deve intendersi il caso in cui il soggetto, persegua un interesse diverso dalla missione della Società o compia attività che possano comunque interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della stessa, ovvero di avvantaggiarsi personalmente di opportunità d'affari della Essegi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano situazioni di conflitto di interessi le seguenti condotte: titolarità, anche indiretta, di partecipazioni o assunzioni di interessi di natura economico - finanziaria in società che siano fornitrici, clienti o concorrenti di Essegi; assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso fornitori e clienti; rapporti di parentela, matrimonio, convivenza o stretta amicizia con i soggetti di cui ai due punti precedenti.

I Destinatari del modello si astengono dallo svolgere attività contrarie all'interesse di Essegi,

consapevoli che il perseguimento di tale interesse non potrà tuttavia legittimare condotte contrarie ai principi sanciti dalla società stessa.

In ipotesi di conflitto di interessi, ove tale situazione sia inevitabile, il portatore degli interessi in conflitto deve darne preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

#### **2.4. Riservatezza e tutela della privacy**

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare, diffondere od utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa autorizzazione del titolare di tali informazioni, e comunque nel rispetto delle norme vigenti (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche).

I vertici aziendali, i dipendenti, i partner Commerciali ed i consulenti/collaboratori esterni devono improntare il proprio comportamento alla massima riservatezza anche al di fuori dell'orario di lavoro, al fine di salvaguardare il know-how della Società in tutti i settori di attività, anche interna. Le disposizioni che precedono valgono in particolare per coloro che vengano in possesso di informazioni confidenziali e rilevanti in ragione dei propri compiti di servizio. È, pertanto vietato dare diffusione, con qualsiasi mezzo, a quanto forma oggetto della richiesta riservatezza, con previsione espressa che la violazione di detto obbligo incide gravemente sul rapporto fiduciario con la Società e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali, oltre all' eventuale avvio di azioni nelle sedi giudiziarie competenti.

#### **2.5. Risorse umane**

La Società riconosce la centralità delle risorse umane quale principale fattore di successo di ogni attività imprenditoriale, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datori e prestatori di lavoro.

Per questo motivo la Società tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere la professionalità, l'esperienza e il patrimonio di conoscenze di ciascun dipendente e collaboratore, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva applicabile, della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa e nel rispetto dei principi definiti nel presente Codice Etico.

Nei processi di gestione del personale, le decisioni sono basate su criteri di valutazione del valore, in logica meritocratica; lo stesso vale per l'accesso a ruoli o incarichi.

Nel caso di riorganizzazioni aziendali la Società salvaguarda il valore delle risorse umane prevedendo, se necessario, azioni di formazione e/o riqualificazione professionale.

Essegi promuove azioni affinché, nei rapporti gerarchici intrattenuti con i dipendenti, l'esercizio dell'autorità non diventi lesivo della dignità, professionalità ed autonomia del dipendente.

## **2.6. Correttezza e imparzialità**

La Società opera nel rispetto dell'etica professionale e dei regolamenti interni. Il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza.

I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto, all'assenza di discriminazioni razziali, etniche, sessuali, religiose ed ideologiche. Nei rapporti gerarchici, o comunque implicanti soggezione o disparità di posizioni, l'autorità deve essere esercitata con equità, rispetto e moderazione, evitandone ogni abuso.

In particolare, deve essere evitato qualsiasi esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia di dipendenti e collaboratori, e le scelte di organizzazione del lavoro devono sempre salvaguardare il valore dei singoli apporti.

## **2.7. Integrità**

Essegi non approva né giustifica alcuna azione violenta o minacciosa, finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alle leggi e regolamenti vigenti, nonché al presente Codice Etico.

# **3. RAPPORTI CON I TERZI**

## **3.1. Criteri di condotta negli affari**

Essegi nei rapporti di affari si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza

ed efficacia. I destinatari dovranno tenere comportamenti corretti negli affari di interesse della Società, indipendentemente dalla concorrenza sul mercato e dall'importanza del singolo affare trattato. Eventuali pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, pressioni e sollecitazioni, dirette o indirette assolutamente sono proibiti.

Omaggi, regalie, ospitalità, o altri benefici non configurabili come normale cortesia o buona educazione, non possono essere accettati od offerti dai destinatari nei rapporti con i terzi, salvo che il valore degli stessi sia tale da non compromettere l'immagine aziendale e sia, comunque, conforme alle politiche aziendali ed alle norme vigenti.

L'esponente aziendale o collaboratore che riceva omaggi o altra forma di benefici non consentiti dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detti omaggi o benefici ed informarne tempestivamente il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza, i quali valuteranno l'adeguatezza degli stessi e provvederanno, a loro volta, ad informare il mittente circa la politica della Società in materia.

Nell'espletamento delle proprie funzioni e prestazioni lavorative, ciascun esponente Aziendale dovrà astenersi dal compiere attività che fuoriescano dall'interesse della Società. In ogni caso, i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e le attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi con l'azienda o che possano interferire con la loro capacità di assumere in modo imparziale decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme di legge e del presente codice etico.

La conduzione degli affari deve ispirarsi al rispetto delle norme di legge sulla concorrenza leale. A tal fine, la Società evita pratiche tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza.

Nell'ambito della leale concorrenza, la Società non viola consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di terzi.

La Società, inoltre, si impegna a rappresentare i propri interessi in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva e condannando ogni forma di condizionamento che possa interporre al lecito svolgimento della propria attività. In tal senso, Essegi collabora e chiede collaborazione a tutti i suoi esponenti e interlocutori, interni ed esterni, affinché qualsiasi fenomeno di criminalità, anche organizzata, da essi riscontrato, venga segnalato alle autorità competenti.



### **3.2. Rapporti con clienti, fornitori, appaltatori e subappaltatori**

Essegi opera per la soddisfazione finale del cliente, da cui è direttamente dipendente non solo il diritto della Società a percepire il corrispettivo pattuito, ma anche il proprio diritto di accesso al mercato. Infatti, operando nel settore degli appalti pubblici, la Società ottiene la certificazione del proprio volume di attività da parte del committente, che attestandone la buona esecuzione, consente ad essa di acquisire, mantenere ed incrementare le iscrizioni in categorie e classifiche di lavori, necessarie per poter partecipare a procedure concorsuali.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di servizi è fatto obbligo ai destinatari di:

- assicurarsi della affidabilità, onorabilità e professionalità della controparte, prima di instaurare relazioni o stipulare contratti; in caso di contratti aventi valore superiore ad €100.000,00 (centomila/00) Essegi richiederà, prima della stipula, che venga fornita una autodichiarazione con cui il legale rappresentante della società contraente attesti di non aver riportato condanne penale;
- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori, non precludendo ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura alla Società;
- adottare nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate in anticipo e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costi e tempi di consegna;
- redigere gli accordi nella forma prescritta dalla Società, e comunque per iscritto, e stipularli prima dell'inizio dell'attività;
- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

I fornitori, gli appaltatori e i subappaltatori, fin dalla fase della selezione, sono edotti dell'attenzione riposta dalla Società ai principi etici e del fatto che il rispetto di detti principi contribuisce alla valutazione ed alla scelta. Agli stessi viene contrattualmente richiesto l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e sono stabilite

adeguate sanzioni per la sua violazione, quali, ad esempio, la risoluzione del contratto.

### **3.3. Rapporti con i Partner Commerciali ed i Consulenti Esterni**

Ai Partner Commerciali ed i Consulenti Esterni viene chiesto di attenersi ai principi ed alle disposizioni contenute nel Codice Etico. Gli accordi con i Partner Commerciali ed i Consulenti Esterni dovranno essere redatti nella forma prescritta dalla Società, e comunque per iscritto, e dovranno essere stipulati prima dell'inizio dell'attività. In ogni caso, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e, comunque, alle capacità professionali ed all'effettiva prestazione eseguita; dovrà, inoltre, essere supportato da idoneo giustificativo (fattura, etc.), debitamente registrato.

### **3.4. Antiriciclaggio**

Agli operatori aziendali è fatto assoluto divieto di: ricevere pagamenti in contanti prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con i fornitori ed altri partners in relazioni d'affari di lungo periodo, nonché sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

Gli operatori aziendali possono compiere operazioni utilizzando il denaro contante limitatamente alle piccole operazioni attive e passive, nel rispetto del limite dell'utilizzo del contante secondo la normativa vigente e comunque documentando in modo chiaro le dinamiche finanziarie connesse. Per tutte le altre operazioni gli operatori devono utilizzare modalità di circolazione del denaro finanziariamente tracciabile.

### **3.5. Concorrenza leale**

Essegi si astiene da atti finalizzati alla turbativa delle procedure concorsuali. La Società rispetta le regole del mercato, astenendosi e pretendendo l'astensione dai suoi esponenti, da pratiche e comportamenti non solo illeciti, ma anche ingannevoli, abusivi e collusivi o che comunque, anche senza integrare illeciti di natura penale, possano alterare il corretto rapporto con i concorrenti.

### **3.6. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici**

La Società riconosce pari dignità ai partiti quali libere associazioni di cittadini che in esse si associano per concorrere, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento, a determinare la politica nazionale. La Società valuta la possibilità di procedere ad erogare contributi ad essi, nel rispetto delle leggi vigenti sul finanziamento ai partiti, senza che l'erogazione dei contributi equivalga di per sé al venir meno del principio di neutralità, cui la Società si ispira nei rapporti con i partiti politici, ovvero possa determinare o tentare di determinare un ritorno in termini di vantaggi o benefici.

Essegi riconosce, altresì, importante funzione sociale agli organismi sindacali, quali soggetti organizzati allo scopo di difendere gli interessi di determinate categorie di lavoratori. La Società favorisce il dialogo con le organizzazioni sindacali, ponendosi nei loro riguardi con disponibilità e spirito di collaborazione, nella certezza che il confronto improntato ai principi di lealtà, trasparenza ed equilibrio, sia la modalità più efficace per rapportarsi con le istanze dei lavoratori.

La Società si astiene dall'assumere iniziative che possano costituire direttamente o indirettamente forme di pressione o favori indebiti nei confronti di esponenti politici o sindacali ovvero di organizzazioni politiche o sindacali.

### **3.7. Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche**

I rapporti con le istituzioni pubbliche sono volti a conoscere, approfondire o valutare le implicazioni dell'attività legislativa ed amministrativa per la Società, a rispondere a richieste informali o ad atti ispettivi o, comunque, a rendere nota la posizione di Essegi su temi rilevanti per l'una o per l'altro. A tal fine, la Società si impegna a rappresentare i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

### **3.8. Contributi e sponsorizzazioni**

Essegi può aderire a richieste di contributi, limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico. Le attività di sponsorizzazione, che possono

riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo a eventi o ad organismi che offrano garanzia di qualità e serietà, e nei cui confronti possa escludersi ogni connivenza o condizionamento idonei ad alterare l'attività della Società o pregiudicare il rispetto del presente Codice Etico.

#### **4. RAPPORTI CON LA P.A.**

I Destinatari devono operare in modo conforme alla legge e all'etica nei rapporti con Pubbliche Amministrazioni e devono astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare illeciti penalmente perseguibili ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

Al fine di prevenire la commissione dei predetti reati, Essegi adotta i seguenti principi di comportamento:

##### **4.1. Divieto di offrire omaggi, regali o benefici**

Sono tassativamente vietati omaggi, regali o benefici di qualsiasi genere, offerti, promessi o corrisposti a Pubbliche Amministrazioni, a persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto di Pubbliche Amministrazioni o a loro familiari, direttamente o per il tramite di intermediari, ovvero anche illecite pressioni effettuate sugli stessi, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio.

Sono altresì tassativamente vietate le suddette condotte poste in essere dagli stessi soggetti per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Società.

Eccezioni ai divieti sopra imposti sono costituite dalle spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli, ovvero da omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni ed ai criteri di cortesia e buona educazione.

##### **4.2. Contributi e finanziamenti richiesti o ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici**

È fatto tassativo divieto di indurre le Pubbliche Amministrazioni in errore, con artifici o raggiri, per procurare alla Società un ingiusto profitto, diretto o indiretto, consistente

nell'ottenimento o nell'utilizzo di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un ente pubblico o dalle Istituzioni Comunitarie.

#### **4.3. Utilizzo di sistemi informatici o telematici**

È vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico a danno dello Stato o di un ente pubblico.

La Società richiede a tutti i destinatari la più rigorosa osservanza dei predetti principi, con particolare enfasi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di partecipazione a gare, trattative private, procedure concorsuali ed in fase di esecuzione del contratto con Committenti Pubblici.

#### **4.4. Rapporti con l'autorità giudiziaria e istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza**

Essegi riconosce il valore dell'imparzialità della giustizia e agisce nel rispetto della tutela della sua regolare amministrazione e del suo corretto funzionamento. La Società crede fermamente nell'operato dell'Autorità Giudiziaria e delle istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, riconoscendo ad esse un rilevante ruolo di punto di riferimento anche nella propria attività.

Essegi si dichiara costantemente a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle predette istituzioni e richiede a tutti coloro che agiscono per suo conto, eguale disponibilità per qualsivoglia necessità venga avvertita nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro.

La Società condanna ogni forma di condizionamento che possa interporsi allo svolgimento lecito della propria attività ed in tal senso collabora e chiede collaborazione a tutti i suoi esponenti e interlocutori, interni ed esterni, affinché qualsiasi fenomeno di criminalità, anche organizzata, da essi riscontrato, venga denunciato alle autorità competenti.

### **5. RELAZIONI CON I DIPENDENTI**

#### **5.1. Pari opportunità**

La Società offre a tutti i lavoratori pari opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità, senza discriminazione alcuna. A tal fine si impegna a:

- individuare ed implementare i criteri di selezione e di sviluppo delle risorse basati sul merito e sulla competenza di natura strettamente tecnico-professionale;
- sviluppare un sistema di selezione, assunzione, formazione, retribuzione e gestione dei dipendenti tale da impedire qualsiasi discriminazione e da favorire una conoscenza personalizzata di ciascuna risorsa;
- creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano costituire il presupposto per discriminazioni politiche, religiose, razziali o di sesso.

## **5.2. Integrità morale dei dipendenti: divieto di comportamenti discriminatori**

Essegi si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, salvaguardando i lavoratori da atti di violenza psicologica o di mobbing e contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni.

## **5.3. Principali doveri dei dipendenti di Essegi**

I dipendenti devono agire con lealtà al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste, nonché quelli previsti nel presente Codice Etico, ed in particolare:

- gestione delle informazioni: il dipendente deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali per garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni.
- conflitto di interessi: il dipendente deve evitare situazioni che possano generare conflitti di interessi e, nel caso di inevitabilità del conflitto, informarne immediatamente il superiore gerarchico o direttamente l'Organismo di Vigilanza.

## **5.4. Utilizzo dei beni aziendali**

I beni aziendali sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa; pertanto, l'utilizzo degli stessi andrà limitato all'esercizio delle funzioni assegnate. Il personale deve usare comportamenti responsabili e conformi alle procedure predisposte per l'uso dei beni aziendali, documentando, ove richiesto, il loro impiego.

È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di attrezzature, macchine o sistemi informatici o telematici o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente.

### **5.5. Tutela della privacy dei dipendenti**

Essegi si impegna a non comunicare all'esterno, salvo i casi previsti dalla legge, senza l'autorizzazione degli interessati, le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite durante la propria attività, e ad evitare un uso improprio di tali informazioni.

Il diritto di riservatezza dei dipendenti è tutelato sulla base di standard che individuano le informazioni che la Società può richiedere ai dipendenti, nonché le relative modalità di trattamento e conservazione. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti.

### **5.6. Obbligo alla riservatezza**

Tutte le informazioni, conoscenze, dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il proprio lavoro appartengono a Essegi e non possono essere utilizzate o divulgate senza l'autorizzazione della Società. A tal fine le informazioni della Società devono essere accessibili solo alle persone autorizzate e devono essere protette dall'indebita divulgazione. Solo le persone espressamente autorizzate dalla Società possono aver accesso alle informazioni interne della Società stessa, che possono essere utilizzate solo per i fini e per i periodi specificati nelle relative autorizzazioni.

### **5.7. Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato**

Essegi intende garantire la diffusione e l'osservanza di principi di salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, di tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società e,

in generale, di trasparenza e correttezza dell'attività sotto il profilo economico e finanziario, anche al fine di prevenire la commissione dei reati societari contemplati nell'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001.

A tal proposito, tutti i destinatari sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione ed all'esternazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, anche al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- osservare le norme di legge e le procedure aziendali finalizzate al regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- astenersi da comportamenti che possano ostacolare il corretto svolgimento delle funzioni delle Autorità di Vigilanza preposte ai settori di attività della Società e, a tal fine, effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni e prestare ogni forma di collaborazione previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle stesse;
- condurre eventuali operazioni di liquidazione della Società avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali. È pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento degli aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

## **6. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ**

La trasparenza verso i soci e verso i terzi viene assicurata attraverso un'attenta politica di trasparenza contabile ed un idoneo sistema di controlli interni.

### **6.1. RegISTRAZIONI contabili**

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, la correttezza e la completezza



dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Tutti i dipendenti della Società sono tenuti a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Ogni dipendente deve far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Qualsiasi destinatario che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, dovrà riferire i fatti al proprio superiore o direttamente all'Organismo di Vigilanza.

## **6.2. Controlli interni**

Essegi diffonde al proprio interno una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e da una mentalità orientata all'esercizio del controllo. Per controlli interni si intendono tutte le attività e gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività d'impresa con l'obiettivo di assicurare:

- l'economicità, efficacia ed efficienza, delle operazioni aziendali in conformità alle strategie, agli obiettivi ed alle politiche aziendali, ai fini anche della salvaguardia del patrimonio aziendale;
- l'attendibilità del sistema informativo aziendale, sia per le sue componenti finalizzate alla predisposizione del bilancio destinato alla pubblicazione, sia per quelle finalizzate alla predisposizione del reporting gestionale interno;
- il rispetto della normativa vigente.

## **7. TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE**

Essegi si prefigge di garantire e tutelare la salute, la sicurezza e l'ambiente. A tal fine ritiene fondamentale osservare le necessarie misure di prevenzione contro gli infortuni, le malattie sui luoghi di lavoro, il controllo e la tutela degli impatti ed aspetti ambientali.

Ciascun destinatario, nel proprio ambito, deve:

- contribuire a mantenere sano e sicuro l'ambiente di lavoro in cui opera e garantire l'incolumità dei colleghi e collaboratori;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di

- segnalazione e di controllo;
- provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuali messi a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalare eventuali difetti ed inconvenienti al datore di lavoro, al dirigente o al preposto;
  - partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  - operare nel rispetto degli incarichi e deleghe ricevute in ambito di sicurezza/ambiente, assicurando sempre il rispetto della legislazione vigente.

Tutti i destinatari sono inoltre tenuti a gestire i rischi in maniera preventiva, seguendo le apposite procedure e utilizzando i dispositivi di protezione individuale. Al verificarsi di una situazione di pericolo, anche se questa non ha portato a danni a persone o cose, è necessario che essa venga immediatamente segnalata al proprio responsabile perché venga resa nota all'RSPP al fine di valutare se sono necessarie ulteriori contromisure o se sono sufficienti quelle già in essere.

Essegi, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a:

- diffondere e consolidare la cultura della sicurezza dell'ambiente di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed utilizzando tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei Partner Commerciali e dei Consulenti Esterni ed in generale dei soggetti a contatto dei quali opera;
- garantire il rispetto della legislazione dei regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali e protocolli stipulati con terzi;
- garantire il rispetto della legislazione ambientale (nazionale, regionale o locale), dei regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali e protocolli stipulati con terzi;
- salvaguardare l'ambiente, bene primario per la collettività, programmando le proprie attività nella costante ricerca di un equilibrio tra le esigenze d'impresa e lo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed il costante monitoraggio dei processi aziendali per individuare le soluzioni di minore impatto ambientale.

## **8. EFFICACIA DEL CODICE ETICO**

### **8.1. Entrata in vigore del Codice Etico**

Il Codice Etico è stato adottato dagli amministratori di Essegi con efficacia a partire dal 06/06/2022.

Gli amministratori possono riesaminare il Codice Etico in qualsiasi momento ed apportarvi modifiche o integrazioni, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche/integrazioni apportate saranno tempestivamente portate a conoscenza di tutti i destinatari con idonei mezzi di diffusione.

### **8.2. Adesione al Codice Etico**

Successivamente all'adozione del Codice Etico, ciascun dipendente riceverà una copia dello stesso, nonché del Modello Organizzativo, con l'indicazione della data nella quale verrà effettuata l'illustrazione di tale Codice Etico ai dipendenti, con l'invito a partecipare.

### **8.3. Conseguenze della violazione del Codice Etico**

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del codice civile.

Le violazioni alle norme del Codice Etico da parte dei dipendenti e dirigenti saranno, pertanto, sanzionate con le procedure di legge, sulla base delle disposizioni dei rispettivi contratti collettivi vigenti, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione ed alla reiterazione dei comportamenti, sulla base del sistema disciplinare contenuto nel documento descrittivo del Modello Organizzativo, di cui il presente Codice è parte integrante.

Le violazioni alle norme comportamentali dirette a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 da parte dei dipendenti e dirigenti della Società saranno sanzionate, con le procedure di legge, sulla base delle disposizioni dei rispettivi contratti collettivi vigenti, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione ed alla reiterazione dei comportamenti.

In relazione alle violazioni poste in essere dagli amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza provvederà a darne informativa al Consiglio di Amministrazione affinché siano assunti i provvedimenti necessari e le iniziative previste dalla legge nelle sedi competenti.

#### **8.4. Flussi informativi destinati all'OdV.**

Tutti i casi di violazione, anche solo potenziale, del presente codice etico, della normativa interna e/o esterna, delle procedure interne, del Modello Organizzativo devono essere immediatamente comunicati per iscritto all'OdV.

La Società, per garantire la segretezza delle informazioni raccolte dall'Organismo circa la violazione del Modello, istituisce un indirizzo di posta elettronica, il cui accesso è riservato esclusivamente all'Organismo stesso, che avrà cura di protocollare e conservare le informazioni ricevute in modo da garantirne la segretezza.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ed opera secondo quanto previsto nella parte generale del Modello.

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, salvo diversi obblighi di legge che impongano diversamente.